

263.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 — Articolo 12 ed emendamenti) .	37
Missioni valesvoli nella seduta del 29 ottobre 1997	5	(Sezione 7 — Articolo 13, emendamento ed articoli aggiuntivi)	38
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	(Sezione 8 — Articolo 14 ed emendamenti) .	39
Proposte di legge (Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) ..	7	Interrogazioni a risposta immediata	43
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 1 — Riforma della normativa sui collaboratori di giustizia)	45
<i>ERRATA CORRIGE</i>	7	(Sezione 2 — Confronti televisivi tra i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative)	45
Interpellanze e interrogazioni	9	(Sezione 3 — Riduzione dell'orario di lavoro)	46
(Sezione 1 — Situazione delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche)	11	Disegno di legge n. 3240	49
(Sezione 2 — Interventi finanziari a favore dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche)	29	(Sezione 1 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	50
Disegno di legge n. 3855	33	(Sezione 2 — Articolo 6, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	57
(Sezione 1 — Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	35	(Sezione 3 — Articolo 7, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	64
(Sezione 2 — Articolo 8)	36	(Sezione 4 — Articolo 8 ed emendamenti) ..	69
(Sezione 3 — Articolo 9 ed emendamento) .	36		
(Sezione 4 — Articolo 10 ed emendamenti) .	37		
(Sezione 5 — Articolo 11 ed emendamento)	37		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 ottobre 1997.**

Albertini, Andreatta, Ballaman, Berlinguer, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Collavini, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Lumia, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Molinari, Nardini, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Rivera, Sales, Saponara, Soriero, Veltroni, Vendola, Visco.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Ballaman, Berlinguer, Bordon, Burlando, Brunetti, Calzolaio, Collavini, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Ladu, Lumia, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Molinari, Montecchi, Nardini, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Rivera, Sales, Saponara, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 ottobre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOGLINO e RIVA: « Celebrazioni del duecentocinquantesimo anniversario della nascita e del bicentenario della morte di Vittorio Alfieri » (4275);

CENTO: « Modifiche all'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di notificazione a mezzo del servizio postale degli atti di competenza del giudice di pace » (4276);

CAPARINI: « Norme per favorire l'occupazione dell'area Sebino-Val Camonica-Valle Cavallina » (4277);

PERETTI: « Concessione di un contributo per l'acquisto di mezzi nuovi, adibiti al servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e alla pulizia ed igiene del territorio, a fronte della rottamazione di analoghi mezzi usati » (4278);

ROSSETTO: « Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori autonomi a basso reddito » (4279).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

APOLLONI: Modifica all'articolo 1129 del codice civile relativo alla nomina ed

alla revoca dell'amministratore di condominio (4226) *Parere della I Commissione;*

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997 » (4180); *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996 » (4182) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, X e XII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996 » (4183) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, X e XII;*

VI Commissione (Finanze):

BUTTI ed altri: « Norme in materia di agevolazioni sul prezzo delle benzine nelle zone della Lombardia al confine con la Svizzera » (4029) *Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

BALLAMAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia » (4197) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

SIMEONE: Nuove disposizioni in materia di autorizzazione all'apertura di rivendite di generi di monopolio (4236) *Parere delle Commissioni I e X;*

IX Commissione (Trasporti):

STAGNO d'ALCONTRES: Disciplina delle reti telematiche ad accesso variabile in connessione sovranazionale (3530) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento), VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV;

X Commissione (Attività produttive):

GIOVINE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) » (4175) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

APOLLONI: « Modifiche all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante disciplina della professione di mediatore » (4209) *Parere delle Commissioni I e II;*

LECCESE: « Divieto di vendite a struttura piramidale » (4242) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni);*

XI Commissione (Lavoro):

VOLONTÈ e MARINACCI: « Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato » (3773) *Parere delle Commissioni I e V;*

RICCI: « Norme in materia di computo delle indennità operative, della indennità pensionabile e dell'assegno pensionabile nella determinazione della buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza » (4123) *Parere delle Commissioni I, II, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;*

MANGIACAVALLO: « Norme in materia previdenziale per gli operai agricoli » (4246) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIII;*

XII Commissione (Affari sociali):

NOVELLI: « Istituzione degli uffici di pubblica tutela da parte della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province e trasferimento delle funzioni assistenziali

dalle province ai comuni » (3801) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

GIACCO ed altri: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) » (4000) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XIV;*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali e IV (Difesa):

FRAGALA' ed altri: « Incentivi in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato trasferiti negli uffici delle province di Agrigento, Caltanissetta; Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Trapani » (3699) *Parere delle Commissioni V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

PIVETTI: « Disposizioni in materia di sviluppo di carriera degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia » (4107) *Parere delle Commissioni II, V, XI e XIII;*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):

SIMEONE: « Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di esecuzioni nei confronti degli enti locali » (4047) *Parere della II Commissione.*

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, siano trasferite alla sua competenza primaria o, in via subordinata, alla competenza congiunta delle Commissioni VIII e IX:

TURRONI ed altri: « Norme per la realizzazione di percorsi ciclabili integrati » (525) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GALLETTI ed altri: « Norme per il finanziamento di interventi in favore della mobilità ciclistica » (1216) *Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII;*

GAMBATO ed altri: « Norme per la realizzazione di piste ciclabili » (2654) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza, nel confermare la competenza primaria della IX Commissione permanente (Trasporti), ha disposto che anche per le proposte di legge nn. 1216 e 2654 il parere della VIII Commissione sia espresso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 12 novembre 1996, a pagina 2575, prima colonna, alla tredicesima riga, sostituire le parole: « e II » con le seguenti: « , II e V ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 febbraio 1997, a pagina 5713, seconda colonna, alla ventunesima riga, sostituire le parole: « e IX » con le seguenti: « , IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X ».

*INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI SULLA SITUAZIONE
DELLE ZONE TERREMOTATE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
E SUGLI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DI COMUNI
DELLA LOMBARDIA COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE*

A) Interpellanze ed interrogazioni:**(Sezione 1 — Situazione delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche).**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

il terremoto che ha colpito di recente le regioni Umbria e Marche ha evidenziato una disfunzione per quanto riguarda la prevenzione e il coordinamento tra amministrazioni centrali ed amministrazioni locali;

gli interpellanti, attraverso appositi atti di sindacato ispettivo, ai quali non è stata fornita alcuna risposta (come, ad esempio, l'interpellanza n. 2-00272 del 31 ottobre 1996), avevano richiamato l'attenzione del Governo sulle esigenze di porre in essere una strategia politica della protezione civile nel rispetto anche delle decisioni adottate alla conferenza mondiale di Yokohama (Onu 1994), dove sono state accolte tre proposte della delegazione italiana, tra cui quella di integrare l'intervento finanziario dello Stato (stimato su scala mondiale in cinquantamila miliardi di lire per anno — per l'Italia si è trattato di duecentomila miliardi di lire in venti anni — secondo le stime del Ministro dell'interno) con un sistema di assicurazione e di riassicurazione obbligatorio, al duplice scopo di migliorare prioritariamente la tutela delle strutture monumentali, artistiche, sanitarie ed ambientali essenziali per la civiltà del Paese e la vita della comunità e di incentivare la predisposizione della prevenzione (come funzione e come mis-

sione fondamentale dello Stato e della società civile) in ossequio al principio che prevenire è essenziale almeno quanto il soccorrere nell'emergenza e che una incessante prevenzione riduce i rischi e gli effetti letali delle catastrofi naturali;

occorre richiamarsi alle linee di intervento decise alla conferenza Onu di Rio de Janeiro, che ha approvato il piano d'azione denominato Agenda XXI secolo per lo sviluppo sostenibile, nel quale campeggia il tema della « promozione della pianificazione della prevenzione per la difesa degli insediamenti umani delle zone soggette a catastrofi naturali » e che, a questo riguardo, rimanda alla risoluzione n. 44/236 dell'Assemblea generale già ricordata;

disposizioni della legislazione italiana (difesa antisismica, del suolo, del mare, dell'ambiente, eccetera) pongono a carico delle amministrazioni centrali dello Stato (coordinate con le regioni) l'esercizio della prevenzione nei settori di interesse (lavori pubblici, trasporti e navigazione, beni culturali e ambiente, ambiente, difesa, sanità, interno) anche mediante l'impiego dei servizi tecnici dello Stato (idrologico, sismico, geologico, vulcanologico) e di quelli militari (geografico, idrografico, meteorologico, valanghe, eccetera) —:

se il Governo, riconoscendo il valore assoluto del principio per cui l'ottimizzazione dei soccorsi, in caso di emergenza, è condizionata da una pregressa attivazione di un sistema di prevenzione-previsione, intenda concentrare la propria attenzione sulla predisposizione di una politica e di una strategia della prevenzione, istituendo, come prima misura, sotto la specifica responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il coordinamento delle mol-

teplici amministrazioni centrali che, per legge, sono impegnate nella riduzione dei rischi nei settori di competenza (leggi per la difesa del suolo, del mare, dell'ambiente, delle aree protette, delle aree urbane, eccetera) e delle regioni, provvedendo fin da subito ad unire le risorse culturali, scientifiche, professionali ed operative di cui il nostro Paese abbondantemente dispone;

se il Governo concepisca che, nel caso suddetto, non si tratta di una operazione meramente amministrativa o tecnica, bensì, come nel caso del rischio sismico, di far decollare una politica innovativa che punti a promuovere:

a) il coordinamento durevole delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, non previsto, sotto questo profilo, dalla legge n. 225 del 1992, ma certamente deducibile dai principi ispiratori di tale legge e dalle ricordate linee guida definite con le convenzioni e con i trattati internazionali;

b) la messa in opera di programmi da rendere operanti nelle diverse aree a rischio del territorio nazionale, secondo un piano nazionale di previsione-prevenzione in continuo aggiornamento;

c) la tassativa sollecitazione, nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche destinatarie, della attivazione di progetti specifici finalizzati alla ricognizione dello stato delle infrastrutture e degli immobili, cominciando da quelli di servizio per la comunità ed afferenti al patrimonio monumentale, artistico e religioso del Paese, alla anticipata realizzazione di interventi di risanamento e di ristrutturazione che presentino caratteri di assoluta urgenza, alla informazione ed alla formazione della consapevolezza dell'autodifesa da parte del pubblico e degli apparati dello Stato, alla diramazione di prescrizioni operative alle autorità civili responsabili ed a quelle cui sono affidate l'amministrazione e la sicurezza degli immobili, delle infrastrutture e di quanto altro abbia attinenza alla riduzione dei rischi di calamità e di disastri;

se il Governo riconosca che l'attuazione della descritta politica di prevenzione richiede di ristrutturare lo stesso intervento finanziario dello Stato che, secondo quanto previsto in diverse proposte di legge, rimaste purtroppo senza seguito, dovrebbe essere regolato mediante l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà, destinato alla prevenzione ed al soccorso, integrato obbligatoriamente con un sistema di assicurazione che imponga allo Stato stesso ed ai cittadini la responsabilità di mantenere vigile e serena la consapevolezza di dover essere sempre pronti a fare fronte alla minaccia di calamità;

se, specialmente dopo gli ultimi eventi sismici verificatisi in Umbria e nelle Marche, il Governo intenda prendere in maggiore considerazione, in sede parlamentare ed in collaborazione con le Camere, al fine di trarne ogni utile indicazione, le linee individuate nelle precedenti legislature da apposite iniziative legislative (gli interpellanti si riferiscono, in particolare, al disegno di legge Golfari n. 1164, presentato al Senato nella X legislatura, e ad altre proposte per un piano di ristrutturazione antisismica del territorio nazionale, tra l'altro richiamate dalla mozione conclusiva della inchiesta sul terremoto in Irpinia);

se il Governo, oltre a disporre l'erogazione di mezzi finanziari per il primo soccorso, intenda finalizzare gli investimenti eventualmente destinati alla ricostruzione, alla ristrutturazione, alla rimessa in opera delle attività produttive, all'avvio della organizzazione della prevenzione, compiendo i primi opportuni interventi.

(2-00702) « Tassone, Sanza, Teresio Del-
fino, Carmelo Carrara, Pannetta, Volontè, Grillo, Marinacci ».

(7 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere:

le sue valutazioni in merito alle affermazioni del sottosegretario Franco Bar-

beri che, oltre a divulgare erronei elementi sulla fase di assestamento del sisma allo scopo di tranquillizzare le popolazioni con dichiarazioni puntualmente smentite dalla realtà, ha anche polemizzato con i responsabili dell'osservatorio sismologico Bina di Perugia — che vanta una secolare esperienza nei rilevamenti sismologici —, minacciandone perfino la chiusura per avere diffuso dati non in linea con quelli divulgati dalle autorità ministeriali, mettendo così a tacere la voce del dissenso sul terremoto.

(2-00703) « Marinacci, Volontè ».

(7 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale centotrenta vagoni Copifer (convogli di pronto intervento ferroviario) giacciono nel deposito militare dell'ex genio militare di Pizzighettone (Cremona), impiegati soltanto una volta, in occasione dell'alluvione che colpì tre anni fa il Piemonte, e da allora lasciati inutilizzati;

se sia vero che questi moduli abitativi possono offrire ospitalità sino a cinquecento persone, che sono dotati di riscaldamento, servizi igienici, infermeria, cucina, potabilizzatori e gruppo elettrogeno e che possono essere trasportati lungo la normale linea ferroviaria: se vera, tale notizia si aggiungerebbe a quella, ancor più allarmante, delle *roulotte* inutilizzabili, arrivate su *camion*, senza gomme, con i vetri rotti e prive delle minime condizioni igieniche, che hanno ottenuto quale unico risultato quello di far scoppiare la rabbia della gente dopo l'ennesimo movimento tellurico della notte del 7 ottobre 1997;

se non ritenga che tali episodi dimostrino lo stato di approssimazione in cui versa il dipartimento per la protezione civile, che non possiede neppure un inven-

tario dei beni disponibili in caso di emergenze o per fronteggiare calamità naturali;

se non ritenga, infine, opportuno disporre l'immediato invio dei predetti moduli abitativi presso le zone maggiormente colpite dal terremoto.

(2-00709) « Volontè, Marinacci ».

(7 ottobre 1997)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, e dei beni culturali e ambientali, per sapere — premesso che:

dal 27 settembre 1997 un susseguirsi di scosse sismiche di notevole intensità ha colpito una vasta area dell'Italia centrale, provocando vittime e danni ad edifici ed infrastrutture;

data la sua particolare vicinanza alla zona dell'epicentro, la provincia di Rieti ha subito danni notevolissimi sia per quanto riguarda beni di grande valore storico ed artistico, sia per quanto riguarda edifici pubblici ed abitazioni private;

in numerosi comuni gli effetti del sisma hanno anche provocato situazioni di estremo disagio per le popolazioni coinvolte —:

se non ritengano di dover inserire la provincia di Rieti nelle aree oggetto di ogni possibile aiuto in ordine ai danni provocati dal terremoto.

(2-00714) « Carotti ».

(9 ottobre 1997)

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

si sono registrati recenti eventi tellurici nelle regioni Umbria e Marche che

hanno determinato conseguenze sulle strutture di molti fabbricati, danneggiati notevolmente in numerosi centri abitati, tutti rilevanti, ma alcuni di particolare interesse storico, come le città di Assisi e Camerino;

la città di Camerino è sede di università e la stessa ne costituisce il fulcro;

allo stato, per effetto del terremoto, la città, già condizionata dalle dimensioni e dalla scarsità di servizi e delle infrastrutture, appare gravemente danneggiata;

hanno subito notevoli danni anche gli edifici universitari e, in particolare, la biblioteca Valentiniana, che conta ben centomila volumi;

l'economia della città è basata prevalentemente sulla presenza di circa ottomila studenti —:

quali provvedimenti normativi, straordinari e urgenti, nell'ambito di quelli previsti per i paesi colpiti dal terremoto, il Governo intenda adottare per la città e l'università di Camerino in particolare, onde consentire la ripresa della città e la normalizzazione dei corsi universitari che interessano una così considerevole popolazione di studenti.

(2-00716) « D'Ippolito ».

(9 ottobre 1997)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

nel quadro dell'emergenza causata dal terremoto nell'area umbro-marchigiana, ha assunto una incidenza e gravità primaria l'intransitabilità delle strade statali nn. 320 e 209, arterie colleganti l'intera Valnerina al proprio interno e con tutti i comprensori finitimi, per tutta una serie di importanti cause, che vanno dalla rottura delle sedi stradali all'infirmità di poderose opere d'arte, di viadotti e gallerie, alle frane, al pericolo di crollo di edifici e strutture;

questa gravissima situazione determina l'isolamento o comunque la raggiun-

gibilità solo mediante lunghissimi, tortuosi, malagevoli, insidiosi percorsi montani di centri urbani come Norcia, Cascia, Preci, con le loro frazioni, ma, di fatto, inibisce il collegamento con le province marchigiane di Ascoli Piceno e Macerata per tutto il complesso dell'alta e bassa Valnerina (Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Sellano), nonché di buona parte della Valnerina stessa, e di dette aree finitime, con Spoleto e, quindi, con tutta la valle umbra;

detta situazione non può assolutamente essere lasciata stabilizzarsi, sia per i pesanti disagi causati ad una popolazione già duramente provata, sia per il danno che si sta producendo a tutte le attività economiche e produttive, sia per l'ulteriore danno che si sta determinando per tutti i servizi (sanità, scuola, smaltimento dei rifiuti, rifornimenti, eccetera), sia sotto il profilo della sicurezza, vale a dire dell'afflusso dei materiali di soccorso e di ricovero, oppure — malaugurata ipotesi — degli interventi che dovessero rendersi necessari per ulteriori fatti naturali, soprattutto con automezzi pesanti o di notevole ingombro —:

quali urgenti, concreti e risolutivi interventi il Governo abbia già deliberato e adottato e quali intenda adottare ed attuare, senza il benché minimo ritardo, per riportare a piena transitabilità, in tutto il loro percorso, le strade statali nn. 320 e 209, rompere l'isolamento della Valnerina e rimettere in sicura efficienza le principali opere, come viadotti e gallerie, tenuto conto del fatto che il collegamento viario (in una zona priva di ferrovie o qualsiasi altro collegamento) è prioritario rispetto ad ogni altra esigenza ai fini della ripresa della vita, nonché del fatto che i tratti della Valnerina sono componenti nevralgiche della grande viabilità trasversale centro-umbra, a cominciare dalla fondamentale « strada tre valli ».

(2-00739) « Benedetti Valentini ».

(23 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

è passato ormai oltre un mese da quando due violente scosse di terremoto hanno colpito le regioni Umbria e Marche;

da allora, centinaia di scosse hanno interessato questo territorio, provocando ingenti rovine, mettendo a dura prova sia le popolazioni interessate che la complessa macchina atta a fronteggiare l'emergenza: la vastità e profondità dei danni arrecati sono ormai di tutta evidenza;

pesanti danneggiamenti si sono avuti alle abitazioni e agli edifici pubblici fondamentali (scuole, ospedali, municipi, case di riposo, università e teatri);

forti ripercussioni negative vi sono state alle attività economiche, in primo luogo al turismo, al commercio, soprattutto nei centri storici, all'artigianato e all'agricoltura;

un vasto e ricco patrimonio culturale e religioso ha subito danni incalcolabili;

complessivamente si può affermare che, nonostante qualche incertezza iniziale, i soccorsi si sono dimostrati all'altezza dell'emergenza che il sisma ha provocato;

i sopralluoghi effettuati hanno messo in clamorosa evidenza la quasi totale assenza di prevenzione antisismica nel patrimonio edilizio e abitativo di un territorio per giunta classificato ad alto rischio sismico: questo vale spesso anche per volumi costruiti dopo l'entrata in vigore delle norme preposte, a testimonianza che sono mancati i controlli, che le pratiche edilizie non sempre sono state corrette, che l'intera legislazione sulla prevenzione e la messa in sicurezza va rivista e corretta allo scopo di renderla efficace attraverso la sua concreta attuazione;

si rende ora necessario il passaggio alla seconda fase, quella della ricostruzione: per questo occorre, da parte del Governo, la massima chiarezza sui seguenti punti fondamentali: la valutazione e

classificazione dei danni; l'entità delle somme disponibili; le procedure che s'intendono adottare; i tempi d'attivazione e di realizzazione degli interventi; la definizione delle priorità —:

a quanto ammonti ora la stima dei danni nelle due regioni colpite, suddivisi possibilmente per tipologia;

a quanto ammontino le risorse finanziarie proprie che il Governo intenda rendere disponibili e per quanti anni;

quale sarà il contributo straordinario che l'Unione europea metterà a disposizione dell'Italia per la ricostruzione delle zone terremotate;

quali procedure occorrerà adottare per attivare i fondi concessi;

quali priorità il Governo intenda indicare per la ricostruzione;

attraverso quale percorso parlamentare il Governo intenda arrivare all'approvazione della normativa sicuramente necessaria alla ricostruzione, onde evitare la frammentazione legislativa, e se intenda seguire e perfezionare il modello, da più parti giudicato positivamente, adottato in precedenza in occasione di altri eventi calamitosi, quali la Versilia e il Friuli.

(2-00743) « Galdelli, De Cesaris, Giordano, Malentacchi, Lenti ».

(27 ottobre 1997)

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

le attuali stime dei danni provocati dal terremoto nella regione Marche ammontano a 3.300 miliardi di lire (solo per quanto riguarda gli edifici danneggiati, finora controllati), non considerando i danni provocati ai beni storici ed artistici;

a questo si aggiungono le 4.201 ordinanze di sgombero di strutture pubbliche,

private e attività produttive, per un totale di 8.921 sfollati tra l'area di Fabriano e quella di Serravalle di Chienti;

per quanto riguarda la regione Umbria, le ordinanze di sgombero emesse sino ad oggi sarebbero oltre dodicimila, con il rischio concreto che si superi questa quota e con danni che si avvicinerrebbero, secondo una prima stima provvisoria, ai 3.000 miliardi di lire;

questo interminabile terremoto, che ha così profondamente colpito le popolazioni, rischia di mettere in ginocchio l'economia delle aree colpite, nonostante la gente stia già dimostrando grande energia e volontà di ricostruire e di ripristinare la situazione precedente;

fermo restando il grande impegno profuso dalle migliaia di volontari, forze dell'ordine, vigili del fuoco e da tutti gli addetti dei centri operativi, è oltremodo necessario organizzare il più velocemente possibile un piano concertato che punti su stabilità dei centri di accoglienza, agevolazioni fiscali, semplificazioni delle procedure nel settore della ricostruzione edilizia privata e pubblica e della ripresa produttiva e su finanziamenti mirati —:

entro quanto tempo si preveda di collocare definitivamente tutti i moduli abitativi necessari per le migliaia di persone senza casa;

se si intenda intervenire per semplificare le procedure per la progettazione e gli appalti per i comuni e le province colpite dal terremoto, permettendo così un rapido ritorno alla normalità;

se non si ritenga opportuno prevedere l'anticipazione delle misure previste dalla manovra finanziaria per il 1998 per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, estendendole anche alle attività economiche, e se non si intenda aumentare la quota dell'importo fiscalmente deducibile;

come si preveda di intervenire non solo su ciò che dovrà essere ricostruito, ma

soprattutto nei vecchi centri storici dei comuni colpiti, per avviare un serio progetto antisismico territoriale;

se e quali provvedimenti si intendano adottare a salvaguardia dell'occupazione ed in favore di tutti coloro che, in seguito a questo drammatico evento, si sono ritrovati senza lavoro;

se sia stata prevista l'adozione di un piano straordinario di interventi per l'edilizia scolastica per le zone terremotate, con l'utilizzo prioritario dei quattrocentocinquanta miliardi di lire previsti dalla legge di rifinanziamento in materia;

se, oltre agli interventi previsti per il recupero del patrimonio storico culturale delle zone colpite dal terremoto, non si ritenga necessario consentire l'accesso agevolato ai fondi europei per un piano nazionale di salvaguardia delle più importanti opere d'arte del Paese.

(2-00748)

« Sbarbati ».

(28 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

con precedente interpellanza, discussa nella seduta del 2 ottobre 1997, vennero richiesti urgenti interventi per far fronte alla gravissima emergenza del sisma che ha colpito le popolazioni dell'Umbria e delle Marche;

il fenomeno sismico continua a flagellare le zone a cavallo dell'appennino umbro-marchigiano, ad oltre un mese dalla prima scossa —:

quali siano le iniziative fin qui assunte dal Governo per venire incontro alle popolazioni così duramente colpite;

in particolare, quale sia il bilancio sin qui accertato dell'entità dei danni occorsi al patrimonio abitativo, alle attività economiche, nonché al patrimonio artistico;

come si intenda sopperire agli ingenti finanziamenti necessari per la ricostruzione degli abitati, delle strutture sociali e per il ripristino o il restauro dei beni culturali, atteso che i primi stanziamenti appaiono del tutto insufficienti a garantire la copertura degli oneri sin qui previsti;

quale sia l'attuale stato delle cose, dato atto del notevole impegno profuso dalla protezione civile ai fini del superamento della sistemazione alloggiativa di prima emergenza, attraverso la creazione di strutture abitative prefabbricate in grado di consentire alle popolazioni di affrontare l'inverno ormai alle porte;

come si intenda urgentemente fronteggiare la grave crisi di importanti settori produttivi, come il commercio ed il turismo, particolarmente colpiti ed a rischio di difficoltà, che potrebbero protrarsi nel tempo, e quali provvidenze si intendano adottare per le attività agricole e per le piccole e medie imprese, fonti principali di reddito nelle due regioni interessate dal sisma;

quale sia l'effettiva condizione di funzionamento delle strutture sociali, con particolare riferimento a quelle necessarie per un graduale ritorno alla normalità nell'attività scolastica;

quali intendimenti esistano in relazione alla normativa antisismica, alla luce delle carenze evidenziate in questa circostanza;

se il Governo non ritenga necessario predisporre un'iniziativa legislativa specifica per offrire una organica soluzione all'insieme dei problemi posti dal terremoto delle Marche e dell'Umbria.

(2-00749) « Polenta, Merloni, Carotti ». (28 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che :

sta sopraggiungendo la stagione fredda ed è pertanto necessario accelerare

la sistemazione delle famiglie colpite dal sisma nelle regioni delle Marche e dell'Umbria in prefabbricati e case mobili;

è indispensabile garantire alle regioni dell'Umbria e delle Marche la disponibilità immediata dei flussi finanziari necessari agli interventi di ricostruzione —:

se le soluzioni abitative individuate siano sufficienti ad ospitare tutte le famiglie rimaste senza casa e se siano rispondenti alla diversa composizione dei nuclei familiari;

se e come siano state riattivate le funzioni scolastiche, nei diversi gradi, in modo da garantire la continuità didattica agli studenti;

se siano state attivate le procedure per dare attuazione all'articolo 21 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, riguardante le strutture sanitarie delle regioni colpite;

se e come si intenda dare risposta alle esigenze dei produttori delle aziende agricole e zootecniche, per i quali è indispensabile individuare soluzioni abitative per i nuclei familiari e la realizzazione dei ricoveri per gli animali *in loco*, mantenendo così le principali attività economiche delle zone di montagna;

se si intendano predisporre leggi specifiche di settore per l'artigianato, il commercio, il turismo, i servizi e la piccola impresa, per incentivare la permanenza e la ripresa delle attività produttive, anche prevedendo, dopo opportuna verifica in sede europea, la riduzione a tempo determinato dell'Iva;

se si intendano agevolare i flussi di solidarietà, che stanno crescendo da parte di cittadini, imprese, comuni ed enti, prevedendo, ad esempio, che le sottoscrizioni in denaro dirette ai comuni terremotati possano essere detratte dal calcolo delle imposte, prevedendo l'esenzione dall'Iva per i comuni che acquistano prefabbricati o *roulotte* da donare ai comuni terremotati e prevedendo l'esonero dall'Iva e dalle

tasse di circolazione per le *roulotte* che vengono acquistate per le esigenze dei territori terremotati;

se si intendano attribuire ai comuni terremotati e agli altri soggetti di natura pubblica i fondi compensativi delle minori entrate (ad esempio l'Ici), derivanti dalla sospensione della riscossione dei tributi in applicazione delle ordinanze;

se si intenda potenziare il corpo dei vigili del fuoco, rilevatosi insostituibile nell'ambito della protezione civile, garantendo l'attuazione effettiva dell'accordo raggiunto il 18 marzo 1997 e, in quest'ambito, l'emanazione del bando di concorso per le necessarie assunzioni;

se, a seguito dell'incontro tenutosi il 22 ottobre 1997 fra Governo, regioni e Unione europea, la Unione stessa sia disponibile ad accogliere la proposta della conferenza Stato-regioni per l'utilizzo, ai fini della ricostruzione, delle somme non spese dalle altre regioni, fermo restando l'impegno per il successivo rifinanziamento;

se non si intendano aumentare gli incentivi, già previsti dall'articolo 1 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria del 1998, per la ricostruzione con adeguamento e miglioramento antisismico, allargando tale possibilità anche alle unità immobiliari ad uso non abitativo;

se non si intendano privilegiare, nell'ambito della ricostruzione, gli interventi sulle parti strutturali, su interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, sulla base di progetti unitari, anche utilizzando strumenti attuativi innovativi, che permettano di superare l'inerzia dei singoli;

quali provvedimenti intenda porre in essere per verificare l'efficacia delle norme e degli strumenti destinati all'attuazione della legge antisismica, ad esempio potenziando le strutture tecniche pubbliche e responsabilizzando gli ordini professionali

e le associazioni di categoria delle imprese di costruzione.

(2-00750) « Duca, Giacco, Mariani, Cesetti, Gasperoni Zagatti, Manzini ».

(28 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con l'interpellanza n. 2-00688, svolta nella seduta del 2 ottobre 1997, sono state evidenziate le conseguenze del terremoto che, a partire dal 26 settembre 1997, ha provocato gravissimi danni alle popolazioni delle Marche e dell'Umbria;

ad un mese di distanza dall'inizio del sisma, si sono verificate oltre tremila scosse, che hanno causato altresì danni ingentissimi al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle attività produttive ed ai beni culturali;

è indispensabile garantire la disponibilità immediata alle regioni dei flussi finanziari necessari agli interventi;

la protezione civile, d'intesa con le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, ha predisposto il piano d'emergenza che ha consentito di rispondere alle esigenze di oltre quarantamila cittadini anche grazie al contributo dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, dell'esercito e dell'associazione nazionale alpini, nonché delle centinaia di volontari che, da tutta Italia, sono presenti nei territori colpiti dal sisma;

superata la fase degli interventi d'emergenza per alleviare le difficoltà delle popolazioni colpite, occorre affrontare la seconda fase, e cioè la sistemazione temporanea delle famiglie, la ricostruzione, il mantenimento e la ripresa delle attività economiche, particolarmente legate alle attività agricole e zootecniche, delle zone di montagna, al turismo delle città d'arte, di mete religiose o di prestigiose sedi universitarie;

sta sopraggiungendo la stagione fredda e, pertanto, è necessario accelerare

la sistemazione delle famiglie nei nuclei abitativi, quali prefabbricati, *container* e case mobili —:

se le soluzioni abitative suddette siano sufficienti rispetto al numero delle famiglie da ospitare e rispondenti alla diversa composizione dei nuclei familiari;

se e come siano state riattivate le funzioni scolastiche nei diversi gradi, in modo da garantire la continuità didattica agli studenti;

se siano state attivate le procedure per dare attuazione all'articolo 21 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, riguardante le strutture sanitarie delle regioni colpite;

se e come si intenda dare risposta alle esigenze dei produttori delle aziende agricole e zootecniche, per i quali è indispensabile individuare soluzioni abitative per i nuclei familiari e la realizzazione dei ricoveri per gli animali *in loco*, mantenendo così le principali attività economiche delle zone di montagna;

se intendano predisporre leggi specifiche di settore per l'artigianato, il commercio, il turismo, i servizi e la piccola impresa, per incentivare la permanenza e la ripresa delle attività produttive, anche prevedendo, dopo opportuna verifica in sede europea, la riduzione a tempo determinato dell'Iva;

se si intendano agevolare i flussi di solidarietà, che stanno crescendo, da parte di cittadini, imprese, comuni ed enti, prevedendo, ad esempio, che le sottoscrizioni in denaro verso i comuni terremotati possano essere detratti dal calcolo delle imposte, prevedendo l'esenzione dall'Iva per i comuni che acquistano prefabbricati o *roulotte* da donare ai comuni terremotati e prevedendo l'esonero dall'Iva e dalle tasse di circolazione per le *roulotte* che vengono acquistate per le esigenze dei territori terremotati;

se si intendano attribuire ai comuni terremotati e agli altri soggetti di natura pubblica, le risorse per compensare le mi-

nori entrate (ad esempio l'Ici) derivanti dalla sospensione della riscossione dei tributi in applicazione delle ordinanze;

se si intenda potenziare il corpo dei vigili del fuoco, rilevatosi insostituibile nell'ambito della protezione civile, garantendo l'attuazione effettiva dell'accordo raggiunto il 18 marzo 1997 e, in quest'ambito, l'emanazione del bando di concorso per le necessarie assunzioni;

se, a seguito dell'incontro tenutosi il 22 ottobre 1997 fra Governo, regioni e Unione europea, l'Unione stessa sia disponibile ad accogliere la proposta della conferenza Stato-regioni per l'utilizzo, ai fini della ricostruzione, delle somme non spese dalle altre regioni, fermo restando l'impegno per il successivo rifinanziamento;

se non si intendano aumentare gli incentivi, già previsti dall'articolo 1 del disegno di legge collegato alla finanziaria del 1998, per la ricostruzione con adeguamento e miglioramento antisismico, allargando tale possibilità anche alle unità immobiliari ad uso non abitativo;

se non si intendano privilegiare, nell'ambito della ricostruzione, gli interventi sulle parti strutturali, su interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, sulla base di progetti unitari, anche utilizzando strumenti attuativi innovativi, che permettano di superare l'inerzia dei singoli;

quali provvedimenti si intenda porre in essere per verificare l'efficacia delle norme e degli strumenti destinati all'attuazione della legge antisismica, ad esempio potenziando le strutture tecniche pubbliche e responsabilizzando gli ordini professionali e le associazioni di categoria delle imprese di costruzione.

(2-00751) «Lorenzetti, Duca, Iotti, Agostini, Bracco, Giulietti, Raffaelli, Cesetti, Gasperoni, Giacco, Mariani, Zagatti, Manzini, Tattarini».

(28 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

è trascorso più di un mese dall'inizio dell'evento sismico che ha colpito l'Umbria e le Marche;

la macchina dei soccorsi si è prontamente messa in moto nel tentativo di portare soccorso alle popolazioni e di alleviarne i disagi, di rimuovere le situazioni di pericolo, di approntare ricoveri di carattere provvisorio;

accanto alla protezione civile hanno operato ed operano migliaia di volontari provenienti da ogni parte d'Italia;

i mezzi di informazione hanno seguito quotidianamente gli eventi, dando notizia dei crolli, dei disagi e dei più significativi interventi; in alcuni casi, però, l'enfaticizzazione degli eventi ha determinato anche perdite economiche in territori per nulla interessati, a causa dei timori suscitati nei cittadini e nei turisti;

il febbrile lavoro della protezione civile, dei volontari e della pubblica amministrazione, a disastro avvenuto, mette ancor più in evidenza l'assenza di una qualsivoglia politica di prevenzione e l'insufficienza delle misure generali di classificazione sismica del territorio nazionale, che non hanno garantito l'adeguamento o il miglioramento generalizzato degli edifici;

l'assenza di una politica nazionale di prevenzione antisismica, unita alla costante ricerca di riduzioni dei controlli, di procedure di deregolamentazione e di condoni, mostrano un Paese assolutamente impreparato nei confronti di eventi che si manifestano con frequenza;

la quantificazione degli alloggi danneggiati è ancora imprecisa, mentre la dichiarazione di inabitabilità di una parte delle abitazioni sembra attribuibile alla cautela delle squadre tecniche nei confronti del-

l'anomalo ripetersi delle scosse ed anche al fatto che, in molti casi, tali squadre sono formate da liberi professionisti;

la quantificazione dei danni, le cui cifre complessive sono riportate quotidianamente in crescita sui principali organi di informazione, non appare al momento determinata sulla base di rigorose stime tecniche;

molti cittadini continuano ad utilizzare ricoveri precari per la notte a causa della paura provocata dal sisma, cosa che dimostra l'assenza di un adeguato sistema di informazione e di preparazione nei confronti del rischio sismico, che solo un'azione capillare e profonda può colmare, coinvolgendo le scuole, la pubblica amministrazione e gli organi di informazione;

l'evento sismico ha colpito il patrimonio storico-artistico ed i beni culturali in zone particolarmente significative ed importanti, mettendo in evidenza la particolarità dei rischi che riguardano le opere d'arte e le testimonianze del passato;

il crollo o le lesioni di numerosi edifici storici hanno imposto il trasferimento di arredi e di opere d'arte, ed hanno richiesto la protezione di affreschi e di elementi decorativi;

gli edifici più colpiti sono collocati nei piccoli nuclei storici posti sulle colline delle due regioni, parte dei quali già interessati da precedenti eventi sismici ed anche già coinvolti in opere di riparazione;

alla precedente interpellanza del 1° ottobre 1997 non è stata data alcuna risposta relativamente agli interventi di prevenzione ed alle politiche che è necessario e doveroso adottare per garantire la sicurezza dei cittadini, dei luoghi dove essi vivono e del patrimonio storico-artistico; in particolare, sembra totalmente assente l'azione del ministero dei lavori pubblici a cui competono invece precise responsabilità in ordine alle misure da adottare per rendere sicuri gli edifici e per una strategia generale di intervento di prevenzione —:

quali siano gli interventi di soccorso, dove siano stati attuati e a quanto ammonti il loro costo; quante siano complessivamente le tende, le *roulotte* e i *container*, quante siano le aree attrezzate ad esse destinate, quale sia lo stato di avanzamento del piano di primo intervento;

quale meccanismo tecnico-scientifico sia stato adottato per l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma;

su quale base e attraverso quali strumenti di indagine siano state effettuate le valutazioni dei danni ed a quanto essi ammontino effettivamente;

quali siano i criteri per l'utilizzo delle risorse, per la ricostruzione e la riparazione dei danni;

quali siano i criteri e le valutazioni per la definizione della agibilità degli edifici privati; se le schede utilizzate contengano valutazioni sul presunto costo di ripristino e se tali valutazioni siano fra loro comparabili in base alle diverse schede utilizzate;

se non ritenga il Governo di dover limitare ad una seconda fascia scientificamente definita eventuali ulteriori provvidenze per danneggiamenti, con un tetto massimo per le riparazioni, sulla base di spese effettivamente sostenute;

quali valutazioni si possano esprimere sulle verifiche di agibilità effettuate da professionisti privati; se non si ritenga di dover stabilire rigorosi criteri di terzietà, di specifica professionalità e di tutela dell'interesse pubblico per l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche di agibilità degli edifici privati e la valutazione preventiva dei costi di ripristino, in considerazione del fatto che, nel caso di un evento sismico di maggior intensità di quello verificatosi, in un'area più densamente edificata, si potrebbero provocare stime di danni che possono sfuggire ad ogni controllo;

se non ritengano di dovere in futuro adottare per tutto il territorio nazionale le schede tecniche predisposte dalla prote-

zione civile e dal servizio sismico nazionale, escludendo qualsiasi altro strumento non in grado di assicurare in maniera omogenea e con sufficienti garanzie l'entità dei danni;

quali iniziative si intendano assumere per fornire una corretta informazione circa l'entità e la localizzazione dell'evento sismico, nonchè per evitare che il turismo ed altre attività economiche vengano compromesse da immotivati timori;

se non ritengano necessaria l'immediata adozione di metodi e linee operative volti al recupero del patrimonio storico-artistico oggi in pericolo di distruzione e dispersione e, in particolare, se non ritengano necessario organizzare tempestivamente il ricovero dei beni mobili in luoghi che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e di compatibilità ambientale;

se non ritengano di dover evitare nella totalità dei casi le demolizioni, adottando una strategia di restauro conservativo, a partire dal mantenimento in sito degli affreschi e degli arredi fissi;

se non ritengano di dover prevedere il recupero del tessuto edilizio storico ed il ripristino degli edifici, mantenendo inalterate le caratteristiche dei luoghi e la loro identità;

se non ritengano che per i risarcimenti strutturali debbano essere utilizzate tecnologie leggere e compatibili con i materiali, le tecniche costruttive e le tipologie degli edifici storici;

se non ritengano di dover attribuire, in via prioritaria, a interventi di riduzione del rischio sismico, nelle zone classificate sismiche ai sensi delle leggi vigenti, le detrazioni fiscali individuate dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, anziché destinarle a secondari interventi di decoro o, nel peggiore dei casi, a pericolosi interventi attuati con le procedure deregolamentatrici di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

se non ritengano di dover prevedere, nell'ambito di autorizzazioni di spesa già esistenti, adeguate risorse per l'avviamento di programmi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico, in considerazione della funzione strategica da esso rappresentata;

se non ritengano di dover prevedere prioritariamente interventi per il finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici, anche privati, che comprendano valutazioni sul costo del necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli interventi stessi, limitatamente al solo patrimonio edilizio pubblico;

se non ritengano di prevedere e riservare, nel caso di predisposizione di spesa per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché di ristrutturazione urbanistica da effettuarsi con fondi dello Stato in zone classificate sismiche, una quota non inferiore al quindici per cento, da destinare ai necessari interventi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio;

se non ritengano, infine, di dover prevedere che il controllo nella progettazione e nella realizzazione degli interventi nei comuni classificati sismici debba essere effettuato in modo sistematico e generalizzato dai competenti uffici.

(2-00752) « Turrone, Paissan, Scalia ».

(28 ottobre 1997)

BERTUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti abbia già posto in essere o intenda attuare per far fronte alla grave situazione creatasi nei centri dell'alto maceratese e nelle zone limitrofe dell'Umbria, pesantemente danneggiati dal terremoto verificatosi nella giornata del 26 settembre 1997.

(3-01510)

(29 settembre 1997)

MIGLIORI e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del telegiornale delle ore 8 di venerdì 26 settembre 1997, il sottosegretario di Stato per l'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile dichiarava che fosse da ritenersi certo che nel corso della giornata non si sarebbero potute ripetere scosse telluriche di intensità pari a quella che nella notte precedente aveva colpito l'Appennino umbro-marchigiano e che, dunque, ogni allarmismo al riguardo sarebbe stato fuori luogo;

a seguito anche di tali dichiarazioni ufficiali, nessun tipo di ulteriore precauzione e di allerta della protezione civile nelle limitrofe aree interessate dell'Italia centrale era stato predisposto, determinandosi con ciò una situazione che ha probabilmente centuplicato gli effetti devastanti, in termini umani e materiali, della scossa di terremoto delle ore 11.40, la quale ha avuto forza eguale, se non superiore, a quella registrata durante la notte —:

se le avventate dichiarazioni del sottosegretario fossero supportate scientificamente;

se il nostro Paese disponga di elementari strumentazioni idonee a prevedere la probabilità di un evento sismico che per altro la stessa televisione di Stato aveva definito « annunciato ».

(3-01530)

(2 ottobre 1997)

SERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano « La Stampa » del 1° ottobre 1997 è stata data notizia dell'invio, ai prefetti di Perugia e Macerata, da parte del sottosegretario alla protezione civile, professor Franco Barberi, dell'invito a provvedere ad affidare con urgenza a dei *disaster managers* tutti i compiti di coordinamento delle operazioni di soccorso

nelle zone colpite dal terremoto. Secondo una dichiarazione di uno di questi managers dei disastri « la gestione dei soccorsi non può essere demandata a persone che hanno mille cose da fare come i prefetti », mentre questi tecnici sono « addestrati per questo: i prefetti non sanno nulla di ciò, hanno sempre fatto altro, è logico che non sappiano coordinare attività di questo tipo »;

il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recante « Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale », dispone, tra l'altro, all'articolo 19, che « il prefetto è la più alta autorità dello Stato nella provincia. Egli è rappresentante diretto del potere esecutivo », che « al prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione, direttive » e che esso coordina l'azione di tutti gli uffici pubblici e ne vigila i servizi;

il medesimo testo di legge, all'articolo 20, sancisce che « il prefetto (...) può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità, o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima »;

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativa all'« Istituzione del servizio nazionale di protezione civile », integra le competenze relative all'attività di protezione civile e, all'articolo 14, stabilisce quelle del prefetto che, in caso di calamità, « assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati »;

è comune interesse della collettività e primario dovere di questo Parlamento e del Governo garantire alle popolazioni colpite dal sisma tutta l'assistenza necessaria in modo tempestivo ed efficiente e predisporre gli strumenti necessari per ripristinare nel più breve tempo possibile lo stato dei luoghi e la funzionalità dei servizi;

tale azione di gestione dell'emergenza e della ricostruzione deve avvenire nel più assoluto rispetto del principio di legalità

sancito dalla nostra Costituzione che, all'articolo 97, stabilisce che « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione »;

l'amministrazione dell'interno è preposta alle funzioni delle forze dell'ordine (circa 250.000 uomini) e dei vigili del fuoco (circa 30.000 uomini) e le sue strutture periferiche sovrintendono a tutte le amministrazioni pubbliche (Anas, Enel, sanità, enti locali) i cui interventi sono fondamentali, nelle calamità naturali, per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali;

i prefetti, in base all'articolo 17 del regio decreto n. 383 del 1934, sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico e sovrintendono alla pubblica sicurezza, disponendo della forza pubblica e potendo richiedere l'impiego di altre forze armate, coordinandone l'opera con gli interventi civili;

i *disaster managers* sono uffici funzionali allo svolgimento dell'azione pubblica nelle emergenze causate da calamità naturali solo ove siano posti a disposizione degli organi dello Stato (prefetti, forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco), non avendo conoscenza dei territori, delle strutture che in essi operano e dei mezzi disponibili nei luoghi interessati —:

se l'iniziativa annunciata dal sottosegretario alla protezione civile sia stata concordata con il Ministro dell'interno e, in tal caso, quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire l'indispensabile coordinamento dell'azione di tutti i pubblici uffici interessati su quei territori;

se il Ministro dell'interno abbia autorizzato l'impiego dei *disaster managers*;

se non ritengano opportuno censurare l'incauto intervento sopra riportato di uno di questi *disaster managers*, precisando specificamente quali siano i compiti affidati ad essi e il fondamentale e coraggioso ruolo svolto dagli uomini dell'amministra-

zione dell'interno che nelle calamità impegnano tutte le loro risorse professionali ed umane al servizio dei cittadini;

se ritengano che un'«agenzia autonoma», in relazione alla quale si è preannunciato un disegno di legge istitutivo, possa validamente coadiuvare il Ministro dell'interno in tutti i complessi ed urgenti adempimenti che devono essere realizzati nel soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, in considerazione del fatto che il rappresentante di tale agenzia potrebbe non avere un'adeguata conoscenza dei territori per coordinare adeguatamente l'azione delle amministrazioni pubbliche e delle forze armate e per imprimere ai soccorsi la linea migliore da seguire;

se non ritengano che, nella cronologia degli eventi, le critiche formulate dal sottosegretario alla protezione civile, professor Franco Barberi, il giorno stesso in cui il fenomeno sismico si è verificato, possano apparire pretestuose e inopportune;

se ritengano opportune simili dichiarazioni in un momento in cui la presenza dello Stato, rappresentato dai prefetti nel territorio delle province colpite dal sisma, debba rappresentare concreta garanzia di stabilità, efficienza ed aiuto, anche in considerazione dell'indispensabile sostegno che l'amministrazione centrale deve fornire agli organi istituzionalmente preposti alla gestione delle emergenze, come i prefetti. (3-01539)

(7 ottobre 1997)

BERTUCCI. — *Al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

come denunciato il 6 ottobre 1997 dalla trasmissione « Striscia la notizia » di Canale 5, risultano fermi ed inutilizzati in un deposito militare presso Pizzighettone, in provincia di Cremona, oltre cento vagoni

ferroviari carichi di *containers* per uso abitativo, di proprietà della protezione civile e nuovi di zecca;

nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria le popolazioni colpite si trovano, anche per l'arrivo del maltempo e per l'abbassamento della temperatura, in condizioni sempre più difficili e disagiate, in quanto le tende non offrono un riparo adeguato soprattutto nelle zone di collina e di montagna —:

per quale motivo i *containers* predetti siano, con irresponsabile inerzia, lasciati marcire fra i rovi del deposito militare di Pizzighettone, anziché essere già installati nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, dove potevano e possono giungere nel giro di poche ore;

di chi sia la responsabilità di questo gravissimo ritardo nell'impiego di mezzi di soccorso che da tempo sono pronti per l'utilizzo immediato;

in quali tempi si conti di porre rimedio a tale intollerabile situazione, avviando subito tutti i *containers* abitativi a disposizione della protezione civile nelle zone terremotate umbro-marchigiane.

(3-01540)

(7 ottobre 1997)

TERESIO DELFINO e VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

una verifica attenta della situazione nelle aree delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto porta a valutazioni diverse rispetto a quelle rappresentate dal servizio pubblico radiotelevisivo;

si registrano forti ritardi nella sistemazione e nel ripristino della rete viaria di collegamento con le altre regioni contigue;

in particolare, l'area del parco dei Sibillini presenta gravi difficoltà nelle principali vie di comunicazione con le altre regioni del centro (sono state impiegate fino a dieci ore per raggiungere località a 180 chilometri da Roma);

tale fenomeno condiziona negativamente ogni prospettiva di ripresa e di sviluppo dei comuni di un parco a forte vocazione turistica;

a distanza di un mese dalla prima scossa di terremoto, si registrano altresì ritardi nella verifica dello stato delle abitazioni da parte delle autorità competenti —:

se risulti vero che si stanno compiendo assurde discriminazioni tra residenti e non residenti nella verifica delle unità abitative danneggiate;

quante siano le unità abitative finora verificate per singolo comune rispetto alle richieste pervenute;

se siano state costituite unità speciali e, in caso negativo, se non ritenga di approntarle, per le verifiche, al fine di superare i gravi ritardi lamentati dai cittadini. (3-01587)

(23 ottobre 1997)

CICU e MARRAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il terremoto che ha colpito Marche e Umbria ha evidenziato lo stato di pericolo potenziale che investe tutto il territorio nazionale e la precarietà organizzativa propria della protezione civile. Le inefficienze sono tante e tali che gli interventi non diminuiscono sostanzialmente i disagi e lo sconforto delle popolazioni colpite dal disastro, che vedono avvicinarsi l'inverno senza una adeguata protezione. Un caso emblematico è stato denunciato dalla trasmissione televisiva « Striscia la notizia », delle reti Mediaset, del 6 ottobre 1997, che ha individuato in un paesino del cremonese (« Pizzighettone ») oltre centoquaranta *containers* equipaggiati di tutto il necessario per fornire un riparo meno precario delle tende alle popolazioni interessate da calamità naturali. Queste nuove ed efficienti case su rotaia giacevano in un binario morto già da prima del 26 settembre 1997, data del terremoto, e non sono mai state messe a disposizione di chi ne

aveva e ne ha ora bisogno. Risulta che altri *containers* sono giacenti nelle stazioni ferroviarie di Caserta e di Bari. A questa denuncia pubblica è immediatamente seguito un grottesco tentativo di rimediare alla situazione da parte della protezione civile con il prelievo e il trasporto su rete stradale dei *containers* in questione, anziché provvedervi mediante rotaia, con un ulteriore aggravio economico ingiustificato e, soprattutto, tempi di attesa per le popolazioni terremotate di almeno quindici giorni;

costituisce motivo di preoccupazione per tutta la popolazione italiana il fatto che non si riesca a risolvere o, quantomeno, a limitare i disagi dei terremotati umbri e marchigiani, anche per il persistere di un alto rischio sismico su tutto il territorio nazionale. È evidente che le carte geologiche che individuano le aree a diverso rischio sismico sono discriminate in base all'assetto geodinamico della crosta terrestre, ma questo non significa che le zone indicate come asismiche siano sicure, poiché possono risentire degli effetti devastanti delle aree adiacenti. Con il termine "asismico" è definito un territorio che non è sede di processi dinamici della crosta terrestre, ma non si possono escludere danni per effetto dei movimenti di zone adiacenti —:

se non ritenga sia il caso, per le argomentazioni sopra riportate, di far rientrare tutto il territorio nazionale nell'ambito di applicazione della normativa antisismica vigente di cui alla legge n. 64 del 1974;

quali e quanti mezzi di soccorso e conforto alle popolazioni colpite da calamità naturali siano attualmente disponibili, oltre a quelli per le zone umbre e marchigiane, e se esista una mappa del loro « immagazzinamento » secondo una logica distribuzione sul territorio, in considerazione del fatto che altre calamità possono verificarsi in altri contesti territoriali;

quale motivo razionale abbia indotto i responsabili della protezione civile al

trasporto su rete stradale dei *containers*, stoccati e dimenticati nel paesino del cremonese, in considerazione del fatto che queste strutture di accoglienza sono predisposte e pronte al trasporto su rotaia e che molti paesi terremotati delle Marche e dell'Umbria sono raggiungibili dalla rete ferroviaria;

quali motivi abbiano impedito una preventiva bonifica igienica delle *roulotte* messe a disposizione dei terremotati in modo che le stesse fossero pronte all'uso per ogni altra eventualità calamitosa;

quale sia l'entità delle risorse economiche finora effettivamente spese per il soccorso delle popolazioni umbre e marchigiane;

quando sia prevista la ricostruzione ed il restauro delle opere d'arte.

(3-01591) (già 4-13003)

(27 ottobre 1997)

MARENGO e IACOBELLIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in un momento particolarmente critico per il Paese, le popolazioni meridionali, pur consapevoli delle proprie difficoltà occupazionali, si sentono vicine alle sofferenze delle genti colpite dall'interminabile terremoto che ha provocato nelle Marche e in Umbria la parziale distruzione di un enorme patrimonio artistico e culturale —:

quali iniziative concrete si stiano predisponendo urgentemente per alleviare le sofferenze dei cittadini delle Marche e dell'Umbria, sottoposti anche all'inclemenza delle avversità atmosferiche;

se il Governo, in occasione della discussione della manovra finanziaria per il 1998, attualmente in corso al Senato della Repubblica, intenda prevedere, in sostituzione di altre, una tassa per la ricostruzione ed un provvedimento normativo speciale per tutte le calamità naturali che disponga la temporanea requisizione delle

secondo case o case per le vacanze, in cambio di un equo indennizzo ai proprietari, onde limitare i danni di carattere economico nell'acquisto di *roulottes* e *containers*;

quali provvedimenti intenda attuare il Governo affinché siano definiti controlli più severi in ambito edilizio, siano rispettate tutte le normative antisismiche e si vigili sull'utilizzo dei fondi stanziati e sul coordinamento dei piani di « aiuti ».

(3-01595) (già 5-03065)

(27 ottobre 1997)

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

nelle zone terremotate della montagna maceratese si sta avvicinando il periodo del freddo intenso, soprattutto nelle ore notturne, e pertanto l'installazione dei moduli abitativi prefabbricati è sempre più urgente ed è assolutamente necessario accelerare i tempi nella identificazione delle aree da urbanizzare —:

se siano stati effettuati tutti i controlli geologici delle aree prescelte, come prevede la legislazione antisismica;

se sia vero che nella distribuzione degli aiuti di generi di largo consumo, quali cibo e indumenti, non si proceda con equità e si siano verificati casi di accaparramento;

se sia vero che nel comune di Serravalle del Chienti sono stati assegnati cento milioni di lire, offerti da privati, senza avere prima prestabilito alcun criterio di obiettiva e oggettiva necessità, sicché questo episodio ha provocato durissime proteste da parte di quei terremotati che si sono sentiti immotivatamente e ingiustamente esclusi;

se sia vero che molti terremotati, effettivamente danneggiati, non abbiano ancora presentato denuncia dei danni subiti per ignoranza della legge e se non

ritengano anche opportuno e doveroso che siano gli stessi sindaci dei comuni colpiti a stabilire *motu proprio* il controllo e la verifica di tutte le abitazioni, anche se la denuncia non sia stata avanzata. (3-01597)

(27 ottobre 1997)

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il terremoto che ha colpito, alla fine del mese di settembre del 1997, le regioni dell'Umbria e delle Marche ha segnato notevolmente queste zone, non solo per aver danneggiato, ed in alcuni casi distrutto, parte del nostro patrimonio culturale, ma soprattutto per aver lasciato senza abitazioni e strutture di accoglienza le popolazioni di molti paesi;

in particolare, si sono verificati casi in cui alcuni paesi sono stati, in un primo momento, abbandonati a sè stessi: esempio per tutti è Fabriano, dove gli aiuti sono arrivati con notevole ritardo rispetto ai danni recati e sicuramente sono inferiori rispetto al bisogno reale;

il sindaco di Fabriano, sostenuto da una maggioranza progressista (RC, PDS e DF), sebbene mostri un grande impegno, evidenza vistose carenze gestionali ed organizzative, non essendo in grado di fornire ai cittadini informazioni precise sui comportamenti da adottare. Egli stesso, nella prima fase, ha predisposto ben tre sopralluoghi delle abitazioni, con risultati spesso discordanti tra loro, creando confusione ed incertezza tra la popolazione;

solo dopo nove giorni dalla prima scossa sono iniziate le assegnazioni delle prime *roulotte* e tuttora mancano ancora i prefabbricati necessari per affrontare l'inverno;

oltre milleseicento persone risultano essere senza tetto e per una settimana

hanno dovuto provvedere a ricoveri di fortuna, dormendo in macchina o presso amici;

il palazzetto dello sport, approntato a grande camerata con circa duecentocinquanta letti, non viene pienamente utilizzato perché per ben cinque giorni sono stati ammessi tutti i richiedenti senza il minimo controllo. Ovviamente, decine di albanesi e altri extracomunitari hanno approfittato della situazione, pur non avendone estremo bisogno e risultando residenti in altri comuni;

oltre alle abitazioni civili, risultano danneggiate venti scuole su trentadue e la quasi totalità delle chiese. Anche il palazzo comunale ha subito gravissimi danni, per cui è stato chiuso, e gli uffici sono stati trasferiti al palazzetto dello sport, così come il teatro Gentile. L'ospedale è stato danneggiato in diversi reparti e numerosi degenti sono stati trasferiti nelle ali nuove della struttura. L'ufficio postale centrale è stato dichiarato inagibile —:

per quale motivo Fabriano, malgrado i danni ricevuti, all'inizio non fosse stata inserita nella lista dei comuni più colpiti;

per quale motivo i fondi stanziati dal ministero dei lavori pubblici per danni monumentali non abbiano minimamente interessato la regione Marche;

per quali motivi, delle duecentocinquanta *roulotte* arrivate, e in precedenza assegnate agli albanesi, molte si trovavano in stato pietoso, alcune irrimediabilmente danneggiate, piene di sporcizia, di animali (formiche, topi, scarafaggi) e muffa;

se sia in corso un'inchiesta per verificare se i sessantasette alloggi dello Iacp, consegnati solo sei mesi fa alla popolazione di Fabriano, sono stati costruiti con criteri antisismici; in tal caso, come mai oggi risultino essere rimasti lesionati dal sisma, tanto da essere considerati inagibili;

per quale motivo non sia stato chiesto, malgrado altre interrogazioni e richieste da parte del consigliere comunale Camerton, di Alleanza nazionale, l'utilizzo di

reparti militari che sicuramente sarebbero stati di supporto alle forze dell'ordine, alle associazioni di volontariato ed al personale della protezione civile e del comune.

(3-01601) (già 4-13039)

(28 ottobre 1997)

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

anche a seguito di articolata interpellanza, a firma dell'interrogante e di altri colleghi del gruppo di Alleanza nazionale, il Governo rese alla Camera dei deputati, il 2 ottobre 1997, una informativa alquanto parziale ed opinabile in ordine alle questioni gravi ed urgenti aperte dai terremoti verificatisi in vaste aree dell'Umbria e delle Marche —:

con quali misure si sia inteso rimediare all'insieme di scoordinamenti, intemperività e carenze, pur ovviamente accompagnati da molti esempi di generosità, dedizione e professionalità dei soccorritori, che sono stati lamentati dalle popolazioni e da vari livelli istituzionali, riguardo all'immediata emergenza;

quali siano i dati reali riguardo alle abitazioni lesionate e inagibili e, quindi, i dati, zona per zona, sullo stato dell'azione di ricovero e sistemazione delle persone prive di alloggio proprio;

quali siano, del pari, zona per zona, i dati attendibili circa il danno al patrimonio produttivo, alle strutture delle aziende commerciali, agricole, artigianali e industriali;

quali siano i dati reali, zona per zona, sui danni e sulla condizione di precarietà del patrimonio monumentale artistico, sia religioso, sia civile, nonché quelli sulla agibilità degli edifici di servizio pubblico o sull'apprestamento di strutture sostitutive provvisorie;

se non ritenga il Governo di accedere all'ipotesi, già concretizzata da parlamentari di entrambe le Camere, di una « legge speciale per le zone dell'Umbria e delle Marche terremotate nel 1997 », per rendere efficace, coordinata, ben evidenziata e controllabile la strategia d'intervento;

quali e quante risorse finanziarie, complessivamente, e con quale logica, intenda il Governo stanziare, sui fronti del patrimonio edilizio, privato e pubblico, da ricostruire, delle attività economiche da sostenere e rilanciare, del patrimonio artistico-monumentale, nonché delle vie di comunicazione da riattivare. (3-01602)

(28 ottobre 1997)

PERETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le prime ricognizioni ed i primi interventi nelle zone colpite dal recente terremoto nelle Marche e nell'Umbria hanno palesemente dimostrato la difficoltà di intraprendere una immediata azione di primo intervento per alleviare e fornire una prima sistemazione alle migliaia di persone rimaste senza tetto;

in secondo luogo, le prime stime approssimative dei danni denunciano la richiesta di alcune migliaia di miliardi di lire per la conseguente ricostruzione;

la legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede, all'articolo 47, che una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) venga destinata in parte a scopi di carattere sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, quali interventi per calamità naturali e conservazione dei beni culturali (oltre ad interventi per la fame nel mondo e di assistenza ai rifugiati) —:

se non convenga fin d'ora di stabilire che l'otto per mille della assegnazione relativa al 1998, ma anche agli anni successivi, venga assegnato per coprire parte delle spese di primo intervento e per la

ricostruzione delle zone colpite dal terremoto delle regioni Marche ed Umbria.

(3-01604)

(28 ottobre 1997)

SARACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

se, ad oltre un mese dai primi eventi sismici, sia stato elaborato un piano di intervento per il concomitante verificarsi di altri eventi calamitosi di tipo sismico od idrogeologico in altre zone del Paese;

se sia in corso una indagine sulle omissioni di direttive, circolari, norme ed ordinanze, da parte degli enti locali, regioni, province, comuni, riguardo alla prevenzione ed alla pianificazione dei soccorsi in caso di eventi calamitosi;

se, in ordine alla classificazione per fasce dei comuni colpiti dal sisma, e da interessare con gli interventi di soccorso e ricostruzione, non si sia verificato qualche caso, come apparso dalle dichiarazioni di alcuni sindaci, di strumentale e non motivato inserimento nell'elenco dei comuni colpiti;

se si stia programmando l'intervento di ricostruzione mediante realizzazioni integrate di ricomposizione del tessuto economico e sociale, oltre che delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché della rete di attività degli agricoltori, artigiani, commercianti ed imprenditori, che costituisce il vero patrimonio storico dei territori colpiti;

se si stia predisponendo il piano di ricostruzione mediante responsabilizzazione massima e con massima autonomia e snellezza operativa da parte degli enti locali e delle comunità locali;

se si stia predisponendo una struttura idonea per dare risposta in termini di efficacia e trasparenza gestionale dei fondi, al fine dell'utilizzazione delle risorse che provengono da donazioni ed elargizioni

estere, soprattutto per la ricostruzione del patrimonio religioso e culturale. (3-01613)

(28 ottobre 1997)

B) Interpellanze ed interrogazione:

(Sezione 2 – Interventi finanziari a favore dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni della Lombardia nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1997 hanno provocato ingenti danni alle persone e alle cose e le popolazioni colpite sono tuttora sottoposte a sforzi considerevoli per tornare alle normali condizioni di vita;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 4 luglio 1997, è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Sondrio, Lecco, Como, Bergamo, Brescia e Varese e, con successiva ordinanza del Ministro dell'interno n. 2622, sono stati autorizzati interventi urgenti per fronteggiare i danni subiti nelle medesime province;

il sindaco di Samolaco, nella provincia di Sondrio, uno dei comuni maggiormente disastriati, ha già chiesto l'emana-zione di un apposito provvedimento che esoneri dal servizio di leva i giovani residenti nei comuni colpiti, al fine di permettere la loro partecipazione attiva nella ricostruzione del territorio;

il sindaco di Samolaco medesimo ha inoltre chiesto l'impegno del Governo ad emettere un decreto di proroga di almeno un mese per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996, allo scopo di venire incontro alle difficoltà oggettive riscontrate dalle popolazioni evacuate di rispettare il termine del 30 giugno previsto dalla legge;

è stato stanziato un primo finanziamento di venti miliardi di lire per il pronto

intervento ai comuni colpiti, come acconto sul totale delle richieste avanzate per i danni subiti;

da un incontro tenutosi a Sondrio il 13 ottobre 1997 con il vice commissario, dottor Catania, è emerso che non esiste una reale disponibilità economica dei menzionati venti miliardi;

il presidente della giunta regionale della Lombardia, in qualità di commissario delegato, ha formulato le seguenti richieste, in data 15 settembre 1997, ai fini dello stanziamento dei fondi per i danni dell'alluvione: l'apertura di una contabilità speciale ai sensi dell'ordinanza 2544 del 27 febbraio 1997 (lettera prot. n. 288251/23740/97 CT, indirizzata al ministero del tesoro, amministrazione centrale Banca d'Italia, dipartimento protezione civile); l'apertura di una contabilità speciale ai sensi dell'ordinanza 2622 del 4 luglio 1997 (lettera prot. n. 288277/23745/97 CT, indirizzata al ministero del tesoro, amministrazione centrale Banca d'Italia, dipartimento protezione civile); l'accredito di otto miliardi di lire (lettera prot. n. 288223/23736/97 CT, indirizzata al dipartimento protezione civile); l'accredito di diciannove miliardi di lire (lettera prot. n. 288205/23731/97 CT, indirizzata al dipartimento protezione civile);

in precedenza, l'assessore Bertani, nella sua qualità di vice-commissario, aveva già formulato analoga richiesta spedita in data 6 maggio 1997, a cui è stata data risposta negativa solo in data 8 settembre;

da una ricerca effettuata presso le sedi ministeriali è emersa una situazione di stallo in mancanza della apertura di una apposita contabilità speciale presso la tesoreria della Banca d'Italia che, a sua volta, necessita dell'autorizzazione del ministero del tesoro —:

se il Governo intenda provvedere immediatamente ad emettere le autorizzazioni necessarie affinché possa essere aperta l'apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale della Banca

d'Italia, adottando gli opportuni provvedimenti atti a superare le attuali lungaggini burocratiche e le lentezze amministrative riscontrate all'interno delle strutture ministeriali e regionali, che penalizzano ulteriormente le popolazioni duramente colpite dalle alluvioni e impediscono alle amministrazioni comunali di garantire ai loro cittadini i mezzi essenziali per imboccare la strada del ritorno alle condizioni normali di vita.

(2-00738) « Ciapusci, Comino ».

(23 ottobre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri. Per sapere — premesso che:

nel giugno 1997, numerose zone della Lombardia sono state colpite da un'ondata eccezionale di maltempo che ha provocato ingenti danni alle persone, alle cose, alle infrastrutture, ai servizi ed alle attività economiche;

nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Como e Sondrio è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 1997, sono stati autorizzati interventi urgenti, sono stati individuati con ordinanza i comuni gravemente danneggiati, si sono stanziati venti miliardi di lire per i primi essenziali interventi sostenuti dai comuni, si è provveduto al decentramento della gestione dell'emergenza alla regione Lombardia, secondo una corretta procedura di risposta all'emergenza da parte del Governo;

è urgente ottenere l'immediata disponibilità di quanto già stanziato e la previsione delle ulteriori risorse indispensabili per risarcire i danni, ripristinare condizioni di normalità e sostenere una seria programmazione volta alla prevenzione nella difesa del suolo e del territorio —:

quale sia lo stato delle cose per quanto concerne la piena disponibilità e l'erogazione delle risorse stanziato e quali immediate iniziative il Governo intenda

assumere, o abbia assunto, nell'ambito delle proprie competenze, in questa direzione.

(2-00741) « Guerra, Bartolich, Corsini, Riva, Ferrari, Delbono, Capitelli, Carazzi ».

(27 ottobre 1997)

RIVOLTA, BERRUTI e TABORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i pesanti fenomeni atmosferici che hanno colpito nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1997 una vasta area della Lombardia e più precisamente le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese, hanno causato danni gravi a persone e cose, ma si deve constatare che, a distanza di quattro mesi dall'evento calamitoso, non c'è stato nessun intervento concreto a favore delle popolazioni colpite;

malgrado sia stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province citate fin dal 4 luglio 1997, malgrado sia stato stanziato un primo finanziamento di venti miliardi di lire per il pronto intervento e come

acconto sul totale dei danni riscontrati e malgrado che il presidente della giunta regionale della Lombardia, nella sua veste di commissario per gli interventi di emergenza, abbia fatto molteplici e tempestive richieste operative al fine di rendere immediatamente spendibile lo stanziamento dei fondi per i danni dell'alluvione, fra le quali l'apertura di una contabilità speciale presso la tesoreria della Banca d'Italia, a tutt'oggi inspiegabili ed inescusabili lungaggini burocratiche hanno impedito che fosse dato un aiuto significativo alle popolazioni danneggiate —:

per quale motivo e per quali responsabilità siano state finora disattese le legittime aspettative delle popolazioni lombarde colpite dall'alluvione del giugno del 1997 e se non si ritenga assolutamente indispensabile provvedere immediatamente a sbloccare le pastoie amministrative, autorizzando, fra l'altro, l'apertura di una apposita contabilità speciale presso la tesoreria della Banca d'Italia, in modo da dare una risposta concreta alle legittime aspettative dei cittadini delle province colpite. (3-01612)

(28 ottobre 1997)

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO
PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO (3855)*

(A.C. n. 3855, sezione 1)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari).

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 7.**

Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: dalla data del 1° gennaio 1999.

7. 3.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1999.

7. 4.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del debito e degli altri strumenti con le seguenti: di tutto il debito e di tutti gli altri strumenti.

7. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: cercando di

evitare segmentazioni di mercato e ponendo in primo piano il ruolo dell'EURO.

7. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla determinazione dei modi della ridenominazione in EURO dell'unità di conto si dovrà provvedere nell'ambito delle norme che saranno adottate in attuazione della delega conferita al Governo.

7. 5.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Le norme delegate prevedono disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari.

7. 02.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Il Governo è delegato ad emanare le disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari di valori non più imputabili a costi storici in seguito al venir meno dei rischi di cambio.

7. 01.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Adozione dell'EURO quale moneta di conto).

1. Le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di conto durante il periodo transitorio.

(A.C. n. 3855, sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO).

1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel rispetto del principio della neutralità del passaggio dalla lira all'EURO e degli effetti conseguenti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: disciplinano i criteri, aggiungere le seguenti: uniformi sotto i profili civilistici e fiscali, diretti a

disciplinare le variazioni nei bilanci di valori non più imputabili a costi storici.

9. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

*(Dematerializzazione degli strumenti
finanziari pubblici e privati).*

1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolare la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: degli strumenti con le seguenti: di tutti gli strumenti.

10. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di, con le seguenti: di tutti gli strumenti, e le forme dirette a tutelare l'emittente ed il possessore e ad.

10. 2.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

(Pagamenti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le disposizioni necessarie per lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti stessi, anche regolamentando le modalità di effettuazione di conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurre gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

All'articolo 11, sostituire le parole da: Il Governo a: necessarie per con le seguenti: le norme delegate disciplinano, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

11. 1.

La Commissione.

(A.C. n. 3855, sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

(Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO nei rapporti con le amministrazioni pubbliche).

1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre

all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.

2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 2, sostituire le parole: , qualora l'adempimento non avvenga in contanti con le seguenti: o in lire.

12. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 7)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

(Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per i documenti contabili sino a significativa, con le seguenti: che la legge di bilancio e relative note di variazione, la legge di assestamento, il rendiconto, la legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, la relazione generale della situazione economica del Paese, le relazioni trimestrali di cassa, il Documento di programmazione economico-finanziaria e tutti gli altri principali disegni di legge e documenti contabili presentati dal Governo al Parlamento nel corso del ciclo annuale di bilancio, potranno riportare.

13. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Le norme delegate, al fine di disciplinare il ritiro del circolante in lire, prevedono la presenza nel territorio di ciascun comune di una banca o di un ufficio postale e prevedono che il ritiro avvenga senza spese per i portatori.

13. 03.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalità di ritiro del circolante in lire, che deve avvenire senza spese per i portatori, prevedendo la presenza in ciascun

comune del territorio di almeno una banca o ufficio postale che risponda alle prescrizioni degli articoli 2, 3, 3-bis e 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. 01.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Le norme delegate individuano, nel rispetto dei principi di neutralità e continuità dei contratti, i soggetti su cui graveranno gli oneri connessi alla trasformazione dei rapporti obbligazionari privati e pubblici.

13. 02.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 8)ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO).

1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico

italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).

2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. È istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, le attività di studio dirette all'istituzione di una doppia moneta dovuta alla differente situazione economica delle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro-Sud.

2. Il comitato è costituito da dipendenti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia e svolge attività di informazione, proposta e consulenza giuridica nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato, riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

4. Per gli incarichi di cui al comma 1, i componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione loro spettante per le mansioni di cui sono titolari.

14. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Gruppo di lavoro interservizi per l'attuazione dell'EURO).

1. Il Gruppo di lavoro interservizi della Banca d'Italia promuove ed attua le necessarie iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, le attività di studio, di informazione e di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'istituzione di una doppia moneta considerata la differente situazione economica delle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro-Sud.

14. 3.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il Presidente del Comitato EURO.

14. 5.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: del bilancio e della programmazione economica.

14. 6.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o, su sua delega, il Presidente del comitato EURO.

14. 7.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: riferisce ogni sei mesi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* è tenuto a presentare al Parlamento semestralmente

le relazioni relative al processo di introduzione e di attuazione dell'EURO e ai risultati dell'attività svolta dal Comitato per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni.

14. 8.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: riferisce ogni sei mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: è tenuto a riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia sul processo di introduzione dell'EURO e sui risultati dell'attività svolta, ed il Comitato di indirizzo strategico, attraverso il suo Comitato esecutivo, presenta ogni tre mesi un'apposita relazione al Parlamento.

14. 9.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: riferisce con le seguenti: è tenuto a riferire.

14. 10.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: trimestralmente.

14. 11.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: quadrimestralmente.

14. 12.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: semestralmente.

14. 13.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: attuazione della moneta unica con le seguenti: introduzione dell'EURO.

14. 14.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Comitato di indirizzo strategico, attraverso il suo Comitato esecutivo, presenta ogni tre mesi una apposita relazione al Parlamento.

14. 15.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 4, sostituire le parole: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 16.

Governo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Riforma della normativa sui collaboratori di giustizia).

CREMA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che: le recenti polemiche che hanno coinvolto alcune procure siciliane sulla gestione dei collaboratori di giustizia, l'inopportuna trasformazione di pluriassassini rei confessi in latori di messaggi promozionali di dubbio utilizzo attraverso l'uso estensivo delle videoconferenze, la recidività riscontrata di soggetti sottoposti a programmi di protezione — programmi che tra pentiti e familiari raggiungono la rilevante cifra di 6.000 unità — hanno nuovamente mostrato l'inadeguatezza legislativa —:

quali siano i tempi e i modi previsti per accelerare l'iter della riforma normativa riguardante i collaboratori di giustizia e le misure adottate nel frattempo negli ambiti consentiti da quella vigente, tenuto conto anche del chiaro orientamento fornito dal legislatore attraverso la recente riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale. (3-01615)

(28 ottobre 1997)

LUMIA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano le valutazioni del Governo in ordine alle recenti vicende che hanno visto coinvolti, a vario titolo, collaboratori di giustizia e quali provvedimenti, sia di carattere normativo che amministrativo, il Governo abbia adottato o intenda adottare su questa delicata materia. (3-01616)

(28 ottobre 1997)

(Sezione 2 – Confronti televisivi tra i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative).

TATARELLA, LANDOLFI, POLI BORTONE, NANIA, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se non ritenga scandaloso ed oltremodo fazioso il fatto che, in piena campagna elettorale, sia impedito il confronto televisivo fra i sindaci in carica, noti per l'esercizio del mandato, e i candidati sfidanti, che non possono misurarsi sui programmi, così come imporrebbe la *ratio* della legge;

se non ritenga, altresì, che tale circostanza leda il principio costituzionale del diritto all'informazione e se non ritenga, quindi, di provvedere in via d'urgenza, nell'ambito delle sue competenze costituzionali, per la tutela di valori fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

(3-01617)

(28 ottobre 1997)

ROMANI e MICCICHÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la direzione della Rai ha assunto la decisione di annullare tutte le trasmissioni di approfondimento dedicate al confronto fra i candidati sindaci, fra le quali « Porta a porta » di Bruno Vespa;

è notorio che il mancato confronto fra candidati sindaci determina una condizione di favore per i sindaci in carica, già

noti per l'esercizio del mandato e per le frequentissime apparizioni, non sempre giustificate, nei telegiornali locali e nazionali del servizio pubblico: la decisione degli organi direttivi della Rai lede quindi il principio dell'equilibrio e della parità di trattamento e di condizioni fra tutti coloro che si presentano alla carica di sindaco nelle principali città italiane —:

se non ritenga lesiva per il sistema democratico e il diritto all'informazione da parte dei cittadini la decisione della direzione della Rai e quali iniziative urgenti il Governo intenda al riguardo adottare nell'ambito delle sue competenze.

(3-01618)

(28 ottobre 1997)

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la normativa sulla *par condicio* determina di fatto una restrizione dei diritti dei nuovi candidati a sindaco: di fatto, basta il semplice rifiuto del candidato sindaco uscente per neutralizzare ogni trasmissione televisiva; conseguentemente, viene meno il ruolo dell'informazione, intesa come atto dovuto nei confronti dell'opinione pubblica; non a caso, nei giorni scorsi, la trasmissione « Porta a porta » non ha potuto aver luogo per l'indisponibilità, dichiarata, del sindaco di Roma, Rutelli, a parteciparvi —:

se ritenga sostenibile un sistema di questo tipo e se non intenda piuttosto affermare che l'intenzione di uno dei contendenti di non partecipare non può determinare la privazione di un diritto altrui, non essendo questo un problema dell'opposizione, ma di una corretta informazione.

(3-01619)

(28 ottobre 1997)

(Sezione 3 — Riduzione dell'orario di lavoro).

MICHIELON, PAOLO COLOMBO e COMINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a pagare il prezzo della scongiurata crisi equivalente alla riduzione per legge dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali saranno le imprese e, in particolare, quelle del Nord;

dinanzi ad una riduzione dell'orario di lavoro, infatti, un'impresa ha di fronte tre strade: comprare nuovi macchinari, il che avrebbe come conseguenza soltanto un aumento del tempo libero dei dipendenti; ricorrere agli straordinari, magari pagandoli in nero, ciò comportando soltanto un incremento del sommerso; assumere nuovo personale, ma in tal caso si avrebbe un aumento del costo del lavoro, a meno che la riduzione d'orario non sia accompagnata da una diminuzione della pressione fiscale;

non è detto dunque che la riduzione dell'orario di lavoro abbia come naturale conseguenza la terza ipotesi; inoltre è risaputo che le imprese del Nord hanno un'oggettiva difficoltà di reperimento della manodopera, per cui sarebbe necessario intervenire, oltre che sul piano fiscale, anche su quello della mobilità territoriale dei lavoratori;

anche l'Unione europea ha bocciato l'idea delle 35 ore per legge;

il mercato del lavoro non ha certo bisogno di un ulteriore elemento di rigidità, quale possono essere le 35 ore per legge, in quanto l'occupazione si crea attraverso una maggiore flessibilità e competitività;

parlare di riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, quando la delocalizzazione investe anche le piccole e medie imprese e non solo più le grandi aziende, vuol dire

non rendersi conto del reale problema che investe il nostro mercato del lavoro;

nella realtà del mercato del lavoro italiano esistono forti differenze tra Nord e Sud, dovute agli sgravi contributivi, al costo della vita, alla produttività, eccetera, differenze che dovrebbero portare alla eliminazione di trattamenti retributivi minimi identici per tutto il territorio nazionale, con l'introduzione delle cosiddette « gabbie salariali contrattuali »;

anche il presidente della Consob, Tommaso Padoa Schioppa, in un articolo pubblicato la scorsa settimana da *Il Sole 24 Ore*, proponeva di diversificare i salari fra Nord e Sud per sviluppare il Mezzogiorno e non penalizzare ulteriormente il Nord con la riduzione obbligatoria dell'orario di lavoro a 35 ore —:

quali motivazioni abbiano spinto il Governo a scartare *a priori* l'ipotesi di introdurre contratti territoriali che tengano conto del costo della vita dove vive l'operaio, anziché la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore;

se non ritenga che tale riduzione tuteli esclusivamente coloro che già hanno un posto di lavoro, illudendo invece chi ancora ne è in cerca, e chi pensi andrà a sostenere il costo della riduzione d'orario, dato per scontato che qualcuno dovrà pagare. (3-01620)

(28 ottobre 1997)

GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha annunciato la presentazione per il prossimo mese di gennaio di un disegno di legge per introdurre nel nostro paese l'orario settimanale di 35 ore, a far data dal 2001;

tale strumento legislativo non intende mortificare la contrattazione tra le parti, ma, al contrario, intende favorirla e incentivarla;

tale strumento legislativo incide su una situazione di fatto che ha visto negli ultimi anni un aumento reale degli orari di lavoro effettivamente in vigore;

le reazioni scomposte di alcuni settori della Confindustria stanno addirittura minacciando, in risposta alla preannunciata legge, il blocco delle trattative per il rinnovo di importanti contratti collettivi di lavoro —:

se non ritenga che lo strumento legislativo in questione, accanto e insieme ad altri di uguale importanza da definire e varare con assoluta urgenza, possa creare posti di lavoro nel Paese, con conseguenti opportunità di sviluppo economico-sociale;

se lo strumento legislativo in questione sia altresì in grado di favorire la possibilità di usufruire di un maggiore e più qualificato tempo di cura per tutti i lavoratori, da destinare agli interessi e agli affetti individuali. (3-01621)

(28 ottobre 1997)

PISTELLI e SORO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel disegno di legge finanziaria, presentato il 30 settembre 1997, il Governo aveva stanziato una quota rilevante di risorse destinate ad incentivare le aziende che — tramite la concertazione — si orientassero verso la progressiva riduzione dell'orario di lavoro;

al termine della recente crisi politica, è stato sottoscritto un documento che affida allo strumento legislativo di iniziativa governativa il compito di raggiungere entro il 2001 l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore —:

quanti siano i lavoratori privati potenzialmente coinvolti dagli obiettivi di questa intesa;

come il Governo intenda conciliare il rispetto dell'accordo con l'impegno alla

concertazione tra le parti sociali, che ha permesso di raggiungere negli ultimi anni significativi successi nel risanamento economico e nel mantenimento della pace sociale;

quali siano le previsioni del Governo sulle condizioni economiche che il Paese deve avere per rendere compatibile l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro con la necessaria stabilità del sistema economico nazionale. (3-01622)

(28 ottobre 1997)

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la possibilità che si arrivi alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali attraverso una legge dello Stato ha suscitato numerose perplessità sia nelle parti sociali che negli ambienti economici europei;

nella stessa Francia, paese che ha un minore debito pubblico del nostro, l'argomento sta suscitando numerosi contrasti, accentuando il rischio che si arrivi ad uno scontro sociale;

d'altra parte, in altri paesi europei, come la Germania, si è già arrivati alla

riduzione dell'orario di lavoro per alcune categorie attraverso la contrattazione articolata, e questa scelta ha determinato nuova occupazione;

il rischio è che su questo argomento, se non si riuscirà a determinare i passaggi attraverso la concertazione tra parti sociali e Governo, possa saltare quella pace sociale che ha fatto fare, sino a questo momento, passi da gigante al nostro Paese nel cammino verso l'Europa;

appare evidente, quindi, che sarà indispensabile tenere conto delle varie specificità dei comparti produttivi e delle diversità territoriali —:

come si intenda, da parte del Governo, portare avanti, insieme a tutte le parti sociali, la proposta della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, affinché la stessa possa diventare una scommessa di civiltà alle soglie del prossimo millennio, non ostacolando il cammino di quella ripresa economica indispensabile per il nostro paese non solo per entrare in Europa, ma per debellare la terribile malattia della disoccupazione, che affligge tutti i paesi industrializzati. (3-01623)

(28 ottobre 1997)

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in

attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione del soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in

mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 87.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

5. 88.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

5. 89.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

5. 34.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: cinque.

5. 72.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attività previste aggiungere la seguente: esclusivamente.

5. 22.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 2, dopo le parole: o dalle disposizioni vigenti *aggiungere le seguenti:* Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata dopo gli otto giorni il permesso di soggiorno non è rilasciato.

5. 36.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il permesso di soggiorno è vincolato all'approvazione del sindaco del comune in cui lo straniero intende fissare la propria residenza. Altrettanto avverrà nei casi di rinnovo. Il sindaco può richiedere al questore un provvedimento di espulsione dello straniero dal proprio territorio laddove ne ravvisi la necessità. Il sindaco può anche emettere ordinanza di sgombero per motivi di ordine pubblico, igienico-sanitario, per un ripristino conservativo ambientale di aree architettoniche pregevoli o bonifica di relitti degradati di fabbriche e opifici abbandonati in aree non controllabili dal punto di vista socio-economico e civile.

5. 83.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

***5. 73.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

***5. 90.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il regolamento di attuazione prevede condizioni e modalità di

rilascio relativamente ai soggiorni brevi, in particolare per motivi di turismo, di residenza elettiva, di soggiorno in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi, istituti penitenziari e altri luoghi di convivenza collettiva, nonché per i motivi di culto, di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di giustizia, di transito, di attesa di emigrazione in altro stato.

5. 91.

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: brevi *fino alla fine con le seguenti:* in case di cura, ospedali e istituti religiosi.

5. 92.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: per motivi di turismo *inserire le seguenti:*, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato

5. 122.

La Commissione.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto *con le seguenti:* ed ai soggiorni per motivi di culto, di residenza elettiva, di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di giustizia, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato.

5. 93.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: ai soggiorni in case di cura *fino alla fine con le seguenti:* e per motivi di

cura necessitanti ricovero, dietro dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria competente.

5. 23.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

5. 94.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

5. 95.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: visite con le seguenti: cure dietro presentazione di idonea documentazione medica.

5. 37.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5. 96.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: o nove mesi sino alla fine del comma.

5. 38.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

5. 97.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) superiore ad un anno per frequentare corsi di studio o di formazione, che comunque risultino da certificato di iscrizione per l'anno scolastico o accademico ovvero da attestazione rilasciata dall'ente presso cui si svolge la formazione.

5. 27.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: per formazione aggiungere le seguenti: debitamente certificata

5. 120.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole per non meno di due anni rispetto alla durata legale del corso di studi.

5. 98.

Lucidi, Moroni.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: il permesso annuale di soggiorno per corsi universitari è rinnovato allo straniero che dimostri, all'atto della richiesta di rinnovo, di avere sostenuto positivamente tre esami nell'anno accademico in corso.

5. 74.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5. 99.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: ad un anno.

5. 39.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a diciotto mesi.

5. 28.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e per ricongiungimenti familiari.

5. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

5. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

5. 100.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: almeno trenta giorni.

5. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il permesso di soggiorno è rinnovato sulla base di una richiesta scritta in cui sono allegati i documenti aggiornati e comprovanti il tipo di permesso di soggiorno di cui si richiede il rilascio da parte

della questura. Il permesso di soggiorno che la questura rilascia deve essere quello per cui è stato rilasciato il visto di ingresso. Il permesso di soggiorno è rilasciato sentito il parere vincolante del sindaco del comune nel quale il cittadino straniero soggiorna, o nel caso vi sia un cambio di comune di soggiorno, del sindaco dell'ultimo comune nel quale il cittadino straniero non dell'Unione europea ha soggiornato. Il questore rinnova o proroga il permesso di soggiorno dopo avere ricevuto entro trenta giorni dalla richiesta il parere del sindaco del comune in cui il cittadino straniero non comunitario risiede. In caso di silenzio del sindaco il parere si intende favorevole.

5. 42.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4 sostituire le parole: al doppio di con la seguente: a.

5. 29.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non superiori al biennio.

5. 80.

Serra.

Sopprimere il comma 5.

5. 101.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, e se il permesso di soggiorno è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato, salvi i limiti previsti

dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e non si tratti di irregolarità amministrative sanabili nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione, ovvero quando risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio in condizioni abusive, o la prostituzione o il contrabbando o l'accattonaggio.

5. 102.

Lucidi, Moroni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il permesso di soggiorno è rifiutato quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato. Il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando mancano i requisiti espressamente previsti dalla presente legge o, in mancanza, i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il permesso di soggiorno è revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge. Detti provvedimenti di rifiuto o di revoca non sono adottati quando siano motivati unicamente da irregolarità amministrative sanabili o quando siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche per motivi diversi da quelli per i quali il permesso è stato originariamente richiesto o rilasciato. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6.

5. 103.Mantovani, Moroni, Caccavari,
Gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 5, sostituire le parole: e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare con le seguenti: quando mancano.

Consequentemente aggiungere in fine il seguente periodo: Il permesso di soggiorno

è revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge.

5. 104.Gardiol, Moroni, Mantovani,
Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Pisapia.

Al comma 5, dopo la parola: vengono aggiungere la seguente: successivamente.

5. 31.Contento, Migliori, Nania, Selva,
Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 5, sopprimere le parole da: fatto salvo sino alla fine del comma.

5. 75.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere le parole: non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che.

***5. 81.**

Serra.

Al comma 5, sopprimere le parole: non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che

***5. 121.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Sopprimere il comma 6.

5. 105.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sostituire le parole: quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti con le seguenti: quando uno degli Stati contraenti abbia segnalato, nei

modi stabiliti da dette condizioni o accordi, che lo straniero non è ammissibile nel territorio degli Stati contraenti.

5. 106.

Caccavari, Mantovani, Moroni, Gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , salvo che sino alla fine del comma.

5. 43.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sostituire le parole: che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o con le seguenti: il caso in cui lo straniero dimostri che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno esponga la sua persona a gravi rischi ovvero salvo che ricorrano seri motivi.

5. 32.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 6, sostituire le parole da: ricorrano fino alla fine con le seguenti: lo straniero non dimostri che ricorrono motivi tali da esporlo a rischi inerenti alla sua persona o all'effettivo esercizio delle libertà democratiche.

5. 82.

Serra.

Sopprimere il comma 7.

5. 107.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: questore aggiungere le seguenti: o al sindaco

5. 84.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: da lire 200 mila a lire 600 mila con le seguenti: di lire 5 milioni.

5. 44.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Qualora la dichiarazione non venga resa entro quindici giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, il questore dispone l'espulsione immediata del cittadino straniero.

5. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Qualora la dichiarazione non venga resa senza giustificato motivo entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato è disposta l'espulsione amministrativa.

5. 33.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: può essere disposta l'espulsione amministrativa. con le seguenti: è disposta l'espulsione.

***5. 85.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 7, sostituire le parole: può essere disposta l'espulsione amministrativa con le seguenti: è disposta l'espulsione.

***5. 76.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, sostituire la parola: può con la seguente: è e sostituire la parola: amministrativa con la seguente: immediata.

5. 45.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo straniero oggetto del provvedimento di espulsione si applica la sanzione del rimpatrio immediato, con il costo del viaggio a carico. Nel caso in cui lo straniero non potesse provvedere alla copertura finanziaria del viaggio di rientro, si provvederà al sequestro cautelativo dei beni posseduti in Italia o chiedendo il rimborso, attraverso una azione concertata e convenzionata ai consolati ed alle ambasciate del Paese di origine del clandestino.

5. 86.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Sopprimere il comma 8.

5. 108.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 9.

5. 109.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 9, sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine del comma.

5. 77.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

10. Salvi i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno di

durata superiore ad un anno può essere convertito, a domanda del titolare da presentare al questore della provincia in cui si trova, in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero possieda i requisiti.

5. 111.

Lucidi, Moroni.

Aggiungere in fine il seguente comma:

10. Salvi i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può essere convertito, su richiesta, in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale il titolare possieda i requisiti.

5. 110.

Caccavari, Moroni, Gardiol, Mantovani, Di Bisceglie, Pisapia.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5 comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica

amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

8. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 81.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

6. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4..

6. 45.

Serra.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro autonomo sopprimere le parole: e familiari.

6. 14.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1 dopo la parola: utilizzato aggiungere la seguente: contemporanea-

6. 15.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 37.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, al secondo periodo le seguenti parole: , purché sussistano i requisiti di cui alla presente legge.

6. 17.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

6. 100.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di conversione.

6. 18.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 2.

6. 82.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi.

6. 80.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto stabilito dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è fatto obbligo agli uffici della pubblica amministrazione di verificare la veridicità e la validità dei documenti a loro prodotti.

6. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

6. 83.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3.La carta di soggiorno è ritirata allo straniero che sia condannato, anche solo in primo grado, per taluno dei delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: ART. 341 (*Oltraggio a pubblico ufficiale*), ART. 367 (*Simulazione di reato*), ART. 416 (*Associazione per delinquere*), ART. 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*), ART. 423 (*Incendio*), ART. 424 (*Danneggiamento seguito da incendio*), ART. 432 (*Attentati alla sicurezza dei trasporti*), ART. 435 (*Fabbricazione e detenzione di materie esplodenti*), ART. 455 (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate*), ART. 473 (*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*), ART. 474 (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), ART. 485. (*Falsità in scrittura privata*), ART. 489 (*Uso di atto falso*), ART. 490 (*Soppressione, distribuzione e occultamento di atti veri*), ART. 575 (*Omicidio*), ART. 600 (*Riduzione in schiavitù*), ART. 611 (*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato*), ART. 614 (*Violazione di domicilio*), ART. 624 e 625 (*Furto*), ART. 628 (*Rapina*), ART. 629 (*Estorsione*), ART. 630 (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*), ART. 640 (*Truffa*), ART. 640-bis (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*), ART. 644 (*Usura*), ART. 648 (*Ricettazione*), ART. 648-bis (*Riciclaggio*), ART. 651 (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*), ART. 671 (*Impiego di minori nell'accattonaggio*), ART. 380 e 381 del codice di procedura penale.

6. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3 sostituire le parole: pubblica sicurezza con: polizia giudiziaria.

Conseguentemente aggiungere dopo il comma 3 i seguenti:

3-bis. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell'identificazione dello straniero, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'effettuazione dei rilievi di cui all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale.

3-ter. Lo straniero, nel caso di cui al comma 3, deve eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice di procedura penale.

6. 21.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 3 sostituire le parole: pubblica sicurezza *con:* polizia giudiziaria.

Conseguentemente aggiungere dopo il comma 3 il seguente:

3-bis. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell'identificazione dello straniero, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'effettuazione dei rilievi di cui all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale.

6. 22.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 3, sopprimere le parole: , senza giustificato motivo,.

***6. 20.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, sopprimere le parole: , senza giustificato motivo,.

***6. 46.**

Serra.

Al comma 3, dopo le parole: o la carta di soggiorno, aggiungere le seguenti: è posto in stato di fermo e se entro ventiquattro ore dal fermo non fornisce i documenti richiesti

6. 104.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin

Al comma 3, sostituire le parole: con l'arresto *fino alla fine del comma con le seguenti:* con l'arresto di sei mesi, l'ammenda di lire ottocentomila e l'espulsione al termine dei predetti sei mesi.

6. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e con l'espulsione dal territorio nazionale.

6. 19.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il cittadino straniero non dell'Unione europea non sia in grado di pagare l'ammenda egli è sottoposto ad una pena detentiva maggiorata di trenta giorni su quanto disposto come sanzione penale.

6. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante il periodo di detenzione gli uffici del Ministero dell'interno anche in collaborazione con gli altri Ministeri, provvederanno a stabilire a quale Paese lo straniero appartenga, e non appena questo venga accertato a trasformare la pena detentiva in espulsione immediata.

6. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo straniero, nel caso di cui al comma 3, deve eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice di procedura penale.

6. 23.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 4.

6. 84.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire le parole da: Per le verifiche *fino a* richiede *con le seguenti:* Ai fini dell'applicazione della presente legge o del regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza può altresì richiedere.

6. 85.

Contento, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 4, dopo le parole: regolamento di attuazione *aggiungere le seguenti:* ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

6. 86.

Cananzi, Gardiol, Moroni, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 4, sopprimere le parole: quando vi siano fondate ragioni.

***6. 41.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere le parole: quando vi siano fondate ragioni.

***6. 87.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Al comma 4, sopprimere le parole: quando vi siano fondate ragioni.

***6. 47.**

Serra, Di Luca.

Al comma 4 sopprimere le parole: quando vi siano fondate ragioni

***6. 101.**

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 4 sostituire la parola richiede *con la seguente:* può richiedere.

6. 102.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Sopprimere il comma 5.

6. 88.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire la parola: regolarmente *con la seguente:* legalmente.

6. 42.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: alle medesime condizioni *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* entro i cinque giorni dall'ingresso in Italia o dall'avvenuta variazione anagrafica per la quale fa testo la data di stipula del contratto di locazione.

6. 33.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6. 43.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza con le seguenti: ospitalità o dimora a fini anagrafici presso un centro di accoglienza o associativo fra quelli gestiti o autorizzati a questo fine da parte del comune.

6. 89.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

6. 90.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere le parole: Fuori dai casi di cui al comma 5.

6. 34.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sostituire le parole: i quindici giorni con le seguenti: i sette giorni.

6. 25.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai contravventori si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 7.

6. 48.

Serra.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.

6. 26.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 da parte del cittadino straniero non dell'Unione europea comporta la diffida da parte del questore competente per territorio. Il cittadino non comunitario che consegue due diffide è espulso immediatamente dal territorio nazionale e non può farvi ingresso per i successivi tre anni.

6. 36.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7.

6. 91.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: internazionali aggiungere le seguenti: in vigore in Italia.

6. 103.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Sopprimere il comma 8.

6. 92.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: all'articolo 5 e al presente articolo.

6. 93.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 8, sostituire la parola: competente con le seguenti: del luogo in cui lo straniero dimora.

6. 94.

Caccavari, Moroni, Gardiol, Mantovani, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 8, aggiungere in fine i seguenti periodi: Salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge, la presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. Allo straniero che sia sprovvisto di altro permesso di soggiorno, il questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso e utilizzabile, ove il ricorso riguardi il rifiuto di rilascio o di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno, per tutte le attività consentite dal possesso del permesso rifiutato o non rinnovato o revocato.

6. 95.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. 1. — Il rifiuto, la revoca, l'annullamento, il rifiuto del rinnovo, il rifiuto della conversione, del permesso di soggiorno, sono disposti con provvedimento scritto e motivato del questore. Il provvedimento deve essere notificato o comunicato all'interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, e deve riportare le modalità e i termini dell'impugnazione. I provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno divengono esecutivi trenta giorni dopo la loro comunicazione o notificazione.

2. Contro i provvedimenti indicati nel comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro quindici giorni dalla data

in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato all'interessato. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso. In caso di annullamento dell'atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice.

3. In deroga alla disposizione del comma 2, qualora in conseguenza di un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero che non abbia titolo ad ottenere alcun tipo di permesso di soggiorno sia disposto il provvedimento amministrativo di espulsione che è stato impugnato il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto è presentato o, se già presentato al tribunale amministrativo regionale è comunque esaminato dal pretore contestualmente al ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione.

4. Anche in pendenza del ricorso giurisdizionale il questore del luogo in cui lo straniero si trova richiede, con atto motivato e senza altra formalità, al presidente del tribunale ordinario l'applicazione immediata della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora nei confronti dello straniero che, non essendo comunque titolare di un permesso o di una carta di soggiorno, è destinatario dei provvedimenti indicati nel comma 1, qualora sussista il pericolo concreto che egli possa rendersi irreperibili dalle forze di polizia o possa comunque eludere l'esecuzione di un successivo provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato conseguente al provvedimento da lui impugnato. In tali casi la sorveglianza speciale è revocata soltanto in conseguenza dell'annullamento da parte del giudice del provvedimento impugnato dallo straniero ovvero al momento in cui egli abbia effettivamente abbandonato il territorio dello Stato ossia trattenuto in custodia ai sensi dell'articolo 12. Lo straniero che si sot-

tragga illegalmente alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza o all'obbligo di dimora si intende abbia rinunciato al ricorso giurisdizionale e nei suoi confronti è disposto il provvedimento amministrativo di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

6. 01.

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 3)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Carta di soggiorno).

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai reati non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla

legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

7. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire la parola: regolarmente con la seguente: legalmente.

7. 33.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: titolare di un permesso sino alla fine del comma con le seguenti: titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo politico o asilo umanitario, o per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di disporre di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale di importo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale può chiedere al questore della provincia in cui dimora il rilascio di una carta di soggiorno. La carta può essere altresì rilasciata allo straniero minore di età regolarmente soggiornante, anche se nato fuori del territorio italiano, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno, alla cui potestà sia sottoposto e con il quale conviva in Italia, nonché allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, coniuge di straniero titolare di carta di soggiorno, con il quale conviva in Italia, anche se nato fuori del territorio italiano, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno, alla cui potestà sia sottoposto e con il quale conviva in Italia, nonché allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, coniuge di straniero titolare di carta di soggiorno con il quale conviva in Italia. La carta di soggiorno ha la durata di dieci anni e, salva l'applicazione del comma 3, è comunque rinnovabile dal questore alla scadenza con la semplice richiesta dell'interessato, per la medesima durata, anche

per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio.

7. 54.

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.

7. 34.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari

7. 10.

Gardiol, Moroni, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari con le seguenti: di disporre legalmente di un alloggio in locazione o in proprietà e di disporre da almeno due anni di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale di importo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

7. 42.

Masi, Di Luca, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dei familiari aggiungere le seguenti: e la disponibilità di un alloggio idoneo

7. 76.

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

Dopo il comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dei familiari aggiungere le seguenti: ed un alloggio consono ad ospitarli

7. 77.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: la carta di soggiorno è valida per cinque anni ed è rinnovabile.

7. 43.

Masi, Di Luca, Stucchi, Becchetti, Tarditi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è a tempo indeterminato con le seguenti: ha validità per cinque anni.

7. 44.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è a tempo indeterminato con le seguenti ha durata di due anni, qualora non vengano meno le motivazioni che ne hanno permesso il rilascio.

7. 35.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

7. 47.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, dopo le parole: figlio minore aggiungere le seguenti: o genitore.

7. 60.

Mantovani, Moroni, Caccavari, Gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia il quale sia parente entro il quarto grado o il legale tutore o affidatario di un cittadino italiano residente in Italia, con il quale conviva e al quale effettivamente provveda.

7. 55.

Lucidi, Moroni.

Al terzo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché limitatamente ai reati non colposi, all'articolo 381.

7. 75.

Pisapia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 380 nonché, limitatamente ai reati non colposi, all'articolo 381, con le seguenti: agli articoli 380 e 381.

7. 40.

Serra.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: non colposi aggiungere le seguenti: e non perseguibili a querela di parte.

7. 72.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche non definitiva con la seguente: definitiva.

7. 1.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche non definitiva aggiungere le seguenti: ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale.

7. 73.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.

7. 15.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: se è stata emessa sino alla fine del periodo con le seguenti: con atto scritto e motivato comunicato all'interessato, unitamente alle modalità di impugnazione, con allegata traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese e spagnola, qualora nei confronti del titolare sia passata in giudicato una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale e nell'articolo 10 della presente legge ovvero debba essere eseguito un provvedimento di estradizione o un provvedimento di espulsione disposto nei casi indicati nel comma 5.

7. 56.

Lucidi, Moroni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: anche non definitiva con le seguenti: definitiva ad una pena non inferiore ad un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale.

7. 31.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

7. 41.

Serra.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: competente con le seguenti: del luogo in cui lo straniero dimora.

7. 32.

Gardiol, Moroni, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere depositato e notificato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il giu-

dice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide sul ricorso entro quindici giorni dal suo deposito. In caso di annullamento dell'atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia o rinnova la carta di soggiorno a cui lo straniero ha titolo in conformità della sentenza del giudice. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro..

7. 57.

Lucidi, Moroni.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

7. 74.

Mantovani, Moroni, Caccavari, gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

Sopprimere il comma 4, lettera a)

7. 49.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

Sopprimere il comma 4, lettera b)

7. 50.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: salvo quelle con le seguenti: se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i cittadini italiani, e salvo le attività

7. 16.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: territorio dello Stato aggiungere le seguenti: anche in esenzione dalla reciprocità eventualmente prevista dalle disposizioni vigenti.

7. 8.

Lucidi, Moroni.

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

7. 17.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 4, lettera c)

7. 51.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: ed alle prestazioni erogate dalla con la seguente: della.

7. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: salvo che sia diversamente disposto con le seguenti: salvo che si tratti di atti o prestazioni che la legge espressamente vieta allo straniero o riserva esclusivamente al cittadino italiano.

7. 58.

Lucidi, Moroni.

Al comma 4 sopprimere la lettera d).

***7. 18.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

***7. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4 sopprimere la lettera d).

***7. 45.**

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) partecipare alla vita pubblica, esercitando anche l'elettorato nei casi previsti dalla presente legge.

****7. 9.**

Gardiol, Pisapia.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) partecipare alla vita pubblica, esercitando anche l'elettorato nei casi previsti dalla presente legge.

****7. 7.**

Pisapia.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: e in armonia sino alla fine della lettera.

7. 53.

Contento, Armaroli, Cola, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 5.

***7. 20.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri, Franz.

Sopprimere il comma 5.

***7. 48.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa viene disposta in base ai dettami dell'articolo 10 della presente legge.

7. 19.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 5, sostituire le parole da: può essere disposta *sino alla fine del comma con le seguenti:* è disposta per reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o per i casi previsti dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 572, 19 marzo 1990, n. 55.

7. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere le parole da: , ovvero quando sino alla fine del comma.

7. 2.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea che entrino nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. La pena è raddoppiata nei confronti dello straniero, punito ai sensi del comma 1, che faccia rientro nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge.

7. 03.

Serra, Rivolta.

(A.C. n. 3240, sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II.

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE.

ART. 8.

(Respingimento).

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore e registrato dall'autorità di pubblica sicurezza nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che sono fermati subito dopo l'ingresso;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

8. 26.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che legalmente:

a) si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato;

b) si sottaggonono ai controlli di frontiera e vengono fermati dopo l'ingresso.

8. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

8. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e registrato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

8. 51.

La Commissione.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

8. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

8. 50.

La Commissione.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole e che sono fermati subito dopo l'ingresso con le seguenti: e che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare

8. 40.

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche qualora sia stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per la necessità di pubblico soccorso.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

8. 32.

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e che sono fermati subito dopo l'ingresso.

8. 18.

Giovanardi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: subito.

***8. 22.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, lettera a) sopprimere la parola: subito.

***8. 24.**

Serra, Di Luca.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed è comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta ovvero ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dagli interessati. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento.

8. 36.

Gardiol, Moroni, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

8. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3 sostituire le parole da: o che deve fino a presente articolo con le seguenti: senza segnalarne la presenza a bordo all'organo di polizia di frontiera.

8. 37.

Caccavari, Moroni, Gardiol, Mantovani, Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

8. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 18 comma 1.

8. 31.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

8. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Allo straniero respinto è garantita in ogni caso l'assistenza amministrativa e legale di enti pubblici o privati istituiti ai valichi di frontiera.

8. 35.

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalità di impugnazione. Esso può essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui è effettuato. Non è consentita la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

7. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito dalle forze di polizia, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento immediato

dello straniero respinto a bordo del vettore indicato nel comma 4 ovvero, ove ciò non sia possibile, a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce nel territorio del Paese di origine o di provenienza dello straniero respinto o di qualsiasi altro Stato, possibilmente prescelto dallo stesso straniero, in cui sia effettivamente consentita la sua regolare ammissione. È fatta salva l'applicazione degli articoli 12 e 17, nonché le diverse disposizioni di accordi internazionali in vigore per l'Italia.

8. 33.

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 30 milioni. Si osservano in ogni caso le disposizioni del comma 2 del presente articolo.